

XCVII.

TORNATA DEL 13 NOVEMBRE 1888

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Seguito della discussione del progetto di legge: Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale — Discorsi dei senatori Majorana-Calatabiano, Moleschott, Riberi e Deodati — Annuncio di una domanda d'interpellanza del senatore Andrea Verga al ministro dell'interno sopra i di lui propositi intorno alla legge sui manicomi.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 10 pom.

È presente il ministro di grazia e giustizia; più tardi interviene il ministro della guerra.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

Sunti di petizioni.

Lo stesso senatore, *segretario*, VERGA C. legge il seguente sunto di petizioni:

« N. 91. Gli arcivescovi o vescovi delle Marche fanno istanza perchè nel nuovo Codice penale non vengano approvate le disposizioni riguardanti i ministri del culto.

« 95. Alcuni abitanti della diocesi di Verona fanno istanza, ecc. (identica alla precedente).

« 96. Il Consiglio comunale di Cammarata (Girgenti) fa istanza perchè all'evenienza di una riforma delle giurisdizioni giudiziarie non venga soppressa la pretura di quel mandamento.

« 97. Alcuni membri del Comitato dei cattolici di Napoli fanno istanza perchè nel nuovo Codice penale non vengano approvate le disposizioni riguardanti i ministri del culto ».

Seguito della discussione del progetto di legge:
« **Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice per il Regno d'Italia.** »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « **Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia.** »

Ha facoltà di parlare il senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO *della Commissione.* Onorevoli colleghi. Se dell'esito della votazione a cui ci apprestiamo, dovesse decidere il tenore della discussione fin qui seguita, forse si dovrebbe dubitare della opportunità di spingerla più in lungo: imperocchè, salvo che io mi sia ingannato nella interpretazione del significato dei discorsi dei nostri colleghi, nessuno di essi, mi è parso, abbia impugnato, non che i principi, la contingenza, in nome di cui si reputa, non che un bisogno, una necessità la votazione di un unico Codice penale.

Ma, se non altro, il mandato di cui mi volle onorare quest'alto Consesso, mi costringe di venire dinanzi a voi per fare brevissimi rilievi,

richiesti e da alcune delle cose dette nella discussione, e, soprattutto, dal dovere di far noto al Senato, il mio personale pensiero sopra alcuni punti importanti, manifestato e propugnato entro la Commissione.

Ciò che riguarda il Codice, la difesa dei suoi principi, l'applicazione di questi, la prova della sua opportunità, è opera che va molto degnamente affidata ai degnissimi colleghi incaricati della relazione intorno allo stesso Codice.

Osservo però innanzi tutto: Si sono chiesti e si accordano pieni poteri. Ben inteso che la pienezza dei poteri nel regime costituzionale non è mai assoluta.

Abbiamo un testo di Codice, presentato dal Governo. Abbiamo un altro testo contenente moltissime disposizioni emendatrici, abbozzate dalla Commissione senatoria. Ma il Codice non sarà del tutto il progetto del ministro, non sarà del tutto quello della Commissione senatoria.

L'ultima formola, che sarà pur quella del progetto ministeriale e del progetto della Commissione, rispetto ai principi fondamentali e alle massime loro applicazioni, subirà, nei suoi particolari, delle mutazioni e dei miglioramenti stati promessi dall'onorevole ministro, mutazioni e miglioramenti che sono nei voti dell'altro ramo del Parlamento, che sono nei voti nostri. E anche a rendere gli uni e le altre più conformi al grande fine, è precipuamente intesa questa discussione; ed a ciò mira benanco la legge che accorda la potestà al Governo di far precedere ed accompagnare la pubblicazione del nuovo Codice, da tutte le disposizioni correlative.

Se ci troviamo in questa condizione di cose, a me non pare che si abbiano a rimettere in discussione i principi fondamentali a cui è informato il Codice; che si abbia a metterne in discussione l'opportunità. Quindi brevissime osservazioni sopra punti che io reputo di relativa importanza.

Ne scelgo uno, intorno a cui finora non è stata detta parola in questa discussione: *Retroattività del Codice.*

L'art. 2 del progetto sanziona il principio, che la legge nuova esclude ogni punibilità di fatti anteriori i quali essa non novera più tra' reati; e fa cessare di pieno diritto l'esecuzione e gli effetti della condanna, comechè divenuta irrevocabile.

Quell'articolo poi, oltre al disporre che tra le due leggi, del commesso reato e delle posteriori, si applica quella che contiene disposizioni più favorevoli all'imputato, soggiunge, negli ultimi suoi tre capoversi, che anche alle pene inflitte con sentenza divenuta irrevocabile, si sostituisce la più mite per specie o per durata; quanto agli effetti, riserva solo i diritti di terzi.

È evidente pertanto che, ove legge divenisse tutto quanto l'art. 2, per esso le pene in corso di esecuzione o da eseguire, sarebbero annullate e più comunemente ridotte, se ed in quanto ciò prescrivesse la legge più mite.

Questo è il tenore del progetto, il cui autore non è quegli che escogitò per la prima volta l'accennata forma di retroattività benigna. Attuò invece concetti antichi, già formulati in altri disegni di legge presentati al nostro Parlamento e discussi, e qualcuno benanco approvato, ed in leggi di altri paesi: nondimeno sorse e sorgono, contro quel concetto, gravi difficoltà.

Quelle però di ordine strettamente giuridico non sussistono affatto: perchè, ammesso, senza contrasto, il principio della retroattività della legge, nel senso di cancellare affatto la pena per i reati da quella non più considerati tali; nel senso ancora di applicare, nel giudizio sui reati anteriori alla promulgazione della legge nuova, sempre la più mite; non vi ha alcuna ragione giuridica, perchè non si ammetta la terza maniera di retroattività, onde nei tre ultimi capoversi dell'art. 2.

Ma si sollevarono obiezioni pratiche, di fronte alle quali lo stesso ministro, con mio dolore, ha mostrato la tendenza di rassegnarsi ad eliminare quella terza maniera di benigna retroattività della legge penale; e la maggioranza della Commissione senatoria, di cui mi onoro di far parte, ha fatto eco a cotesto concetto. Io però, siccome rimane intatto il potere del Governo di formulare per ultimo anche questa parte del Codice, mi credo in dovere di presentare, in proposito, qualche breve osservazione, anche dal punto di vista del diritto.

Io applicherei l'articolo in esame con minore estensione di quella che pare fissata nella lettera del progetto, e anche dell'interpretazione che a tale lettera si è data.

Il diritto l'intendo nel senso che si può, si deve anzi, toccare la cosa giudicata nella ma-

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 NOVEMBRE 1888

teria penale; ma solo nella parte non eseguita della pena inflitta con sentenza divenuta irrevocabile.

Ora, se il progetto di legge, invece di essere formulato com'è negli ultimi tre capoversi dell'articolo secondo, portasse una formula diversa, dicesse questo, cioè, che, per la pena o le parti di pena che restano ad essere espiate, si applicherà, nella esecuzione, la legge più mite: ne seguirebbe, che gli allarmi contro l'applicazione della legge, a seguito dei quali si è temuto di vedere messi in piazza, e quasi nello stesso momento, migliaia di malfattori, svanirebbero. Imperocchè non andrebbe applicata la benignità della legge a quella parte proporzionale di pena stata espia; perchè così il giudicato produrrebbe irrevocabilmente il suo effetto, e durante il tempo in cui vige la legge che affermava giusta per indole e misura la pena inflitta; la nuova legge si applicherebbe invece, e soltanto, alla parte superstite: e con ciò solo si eviterebbe in modo assoluto il caso di veder messa fuori una parte notevole di condannati per gravi delitti; come di certo avverrebbe, ove la nuova legge si applicasse, come parrebbe dalla lettera del progetto, in base al calcolo complessivo tra la pena espia e quella che rimane ad espia.

Secondo il mio concetto, invece, un avanzo qualsiasi di pena rimarrebbe alla massa dei favoriti dalla nuova legge, quantunque parte notevole della loro condanna fosse già espia; e le liberazioni seguirebbero gradualmente, non già in massa. A rigore, secondo me, la giustizia è cotesta; perchè la parte eseguita della cosa giudicata non è in mano di alcuno di richiamare in esame; come non s'indennizzerebbe il condannato che ha già espia tutta la pena, quantunque, da questa legge susseguente il fatto per cui egli fu condannato, fosse cancellato dal novero dei reati.

Se in questo senso, dunque, si limitasse la legge, io credo che, mentre le obiezioni di ordine giuridico, che, erano e sono debolissime, svanirebbero del tutto; anche quelle di ordine politico-pratico sarebbero di gran lunga scemate.

Io richiamo in questo punto l'attenzione dell'onor. ministro guardasigilli, sull'inconveniente che reputo maggiore, di cancellare cioè gli ultimi tre capoversi dell'art. 2, e di andare man

mano applicando il rimedio della grazia ai condannati che, solo per difficoltà amministrative, non potranno godere del diritto dell'applicazione della legge più mite all'esecuzione o all'avanzo di esecuzione, della pena loro inflitta sotto l'azione della legge più grave.

Quel rimedio, di grazia, non lo stabilisce nè lo regola la legge, ma lo potrebbe regolare, come altrove in caso analogo è seguito. Ma, se anche in omaggio alle difficoltà pratiche, sieno anche d'ordine politico, non si attuasse la giustizia; e, ciò seguendo, non si dovesse affrontare nessun genere d'inconvenienti: forse sarebbe il caso di rassegnarsi a qualche sacrificio del principio indiscutibile di giustizia. Però, poichè degli inconvenienti, nell'applicazione del diritto di grazia a così gravi ed arruffate contingenze, hanno da manifestarsi, e per attenuarli si deve andare incontro ad un grave nè sempre armonico lavoro, a me pare che non sia male che sia sorta in Parlamento ancora una voce che ricordi al Governo essere egli libero o di conservare, modificandoli, limitandoli anche, i tre ultimi capoversi dell'art. 2; o di adottare il concetto consigliato dall'altro ramo del Parlamento, cioè di una legge transitoria; o di appigliarsi ancora ad un altro provvedimento, al quale accennerò, di emettere, cioè, una disposizione di carattere straordinario, amministrativo, per cui, nelle sedi delle diverse Corti di appello, si creerebbero Commissioni con forme sommarissime e semplici, e con tempo prestabilito, alla determinazione inoppugnabile delle quali sarebbe rimessa l'applicazione delle disposizioni medesime.

Pongo fine alle mie osservazioni su codesto punto. Ci si pensi un poco, prima di abbandonare l'equo, anzi il giusto concetto dello scemamento, in via di esecuzione, delle pene, o del miglioramento di espiazione, dipendenti da legge più grave abolita.

Qualche osservazione di carattere generale io farò, intorno al concetto della *unificazione*.

Chi è che non sottoscriva a cotesto santissimo concetto, specie nella materia di diritto pubblico per eccellenza, quale è quella penale?

Chi è che può porre in dubbio i grandi benefici in ordine giuridico, morale e politico, dell'unificazione che noi affrettiamo, del Codice penale?

Ma, per la gravità della materia, io porto avviso che, attuandosi il concetto, debbano temperarsene i modi di applicazione; ed è questo un punto su cui più specialmente richiamo l'attenzione dei miei colleghi e del Governo.

Le difficoltà teoriche, sorte nelle varie regioni italiane, nel surrogare un Codice comune ai diversi Codici fin qui vigenti, si sono finalmente rimosse: ma badate che quelle difficoltà si sono rimosse dopo ben oltre un quarto di secolo; e si sono rimosse, quasi applicando, che vale il dissimularlo?, il principio della transazione.

Si esagererebbe, se si dicesse che il nuovo Codice racchiuda la fusione di tutti quanti i principi e l'armonica loro applicazione, in quanto quelli sono affermati e svolti nei vari Codici che governano l'Italia.

No, vi è qualche parte dei principî, qualche altra delle applicazioni che si sacrifica di qua e che s'impone di là; nè tutto ciò va fatto, sempre in rispondenza alle condizioni di ciascuna regione o gruppi di regioni. Havvene taluna che è lieta di vedere adottati ed estesi alcuni suoi istituti. Per non accennare ad altro, dirò della pena di morte, per la cui abolizione è stata sempre invincibile la mia inclinazione. Di certo non è l'ultimo degli argomenti per ottenerne l'abolizione, quello che, mantenendola, come si sarebbe chiesto con altri disegni di Codice, si sarebbe dovuta introdurla in Toscana: il che, per morale, per diritto e per politica, sarebbe stato gravissimo errore.

Ma poichè cotesto si è fatto nel campo teorico, ed ha avuto le sue applicazioni anticipate nel campo pratico: non è bene che il medesimo concetto teorico ed insieme pratico, si attui sotto altri aspetti?

In altri termini, come avete fatto, nel caso della pena di morte, la fusione?

Attuando il principio più umano, più mite; perchè è molto più facile di estendere la mitezza, che estendere il rigore; più giustificato, il cancellare dal novero dei reati un fatto, che giustamente si abbandona altrove alle sanzioni etiche e sociali, anzichè estendere la sanzione giuridica dove non se ne è avuto bisogno.

Ora, sotto questo aspetto, vorrei chiedere all'onor. mio amico il guardasigilli, se non meriti qualche considerazione lo stato di fatto di alcune regioni che non si trovano grandemente

preparate all'applicazione rigida di parecchie disposizioni del nuovo Codice.

Finchè si tratta di disposizioni miti, vale a dire di sanzionare ciò che in fatto era praticato, come l'abolizione della pena di morte, sta bene. Ma quando si tratta di istituire un nuovo sistema di pene, e di attuare il nuovo sistema penitenziale, quali sono proposti nella legge: non sarà giusto il domandare, se tutte quante le regioni d'Italia si troveranno ben preparate a subirne immediatamente e tutta quanta la prova? Riuscirà umano, efficace ed in modo eguale, cotesto esperimento?

Io ne dubito; e se con me, altri di me più esperti, ne dubita: mi pare che, pur adottando il sistema del Codice, quanto alla sua applicazione anche per provvedere alle maggiori esigenze di alcune regioni, il principio di unità deve informarsi a quello della mitezza per tutti, così per la scelta delle pene, come per la qualità e la durata delle penitenze, che si infliggono lungo l'esecuzione di essa.

Io non so come possano riuscire, l'isolamento cellulare continuo per la durata determinata nel Codice, e pel resto della pena la segregazione notturna ed il silenzio durante il giorno.

È un esperimento che si farà; ma ove anche riesca tollerabile — ed io, sino a prova contraria, in quanto alla sua durata ne dubito — riuscirà poi egualmente tollerabile dappertutto, ed in ispecie nelle contrade insulari e meridionali? E qual male vi sarebbe di provvedere intanto alla maggiore mitezza compatibile coi fini della pena e con le esigenze delle popolazioni che più, e però meno giustamente, sarebbero colpite dal rigore?

Se dubbi cosiffatti si affacciano, io che accetto il Codice ed i suoi concetti fondamentali, mi credo autorizzato a fare vive preghiere perchè, nella applicazione di essi, si trovi modo di restringerne alquanto la portata.

Si elevano a reato alcune colpe che finora o da per tutto in Italia, o in una parte notevole di essa, sono state abbandonate alla sanzione morale e a quella della pubblica opinione.

Non si può dire che sia stata grandissima la corruzione in ordine e a causa di parecchi dei fatti dalla legge fin qui non puniti. L'astensione del legislatore penale di sottoporli a sanzioni, nulla prova che sia riuscita pregiudi-

zievole. Per le colpe non implicanti coscienti e volontarie infrazioni del diritto, per quelle non ingiustamente nocive ad altri, intorno alle quali non provveda, per prevenirle, il sentimento religioso, provvede bene la sanzione morale sociale e quella del proprio interesse, con tutte le pene sociali, o meglio della pubblica opinione, di disistima, cioè, di discredito, di vituperio, di disprezzo, di danno anche. Cotesto concetto dovrebbe condurre all'eliminazione di parecchie azioni dal novero dei reati; specie dove esse non da per tutto in Italia sono state fin qui punite.

Ma l'unificazione che si propone, porta che alcune peccata, le quali in alcune regioni soltanto sono elevate a delitto, si debbano e tali conservare dove sono, e tali sanzionare nelle regioni che, come delitto, non le consideravano finora? Codesto di certo, segnerebbe un assai contestabile progresso.

Potrei accennare all'incesto. Io eliminerei l'art. 358, riservando solo la parte di responsabilità pel *pubblico scandalo*, ad una formola più larga dell'articolo 320. Eliminerei gli articoli 337 e 338, relativi all'adulterio del coniuge legalmente separato. Eliminerei, o per lo meno d'assai limiterei, l'art. 210, che punisce lo spergiuro in materia civile.

Conserverei l'istituto della preventiva interpellanza a chi esibisce un privato documento in causa civile, innanzi di procedere penalmente. Giova agli interessi quell'istituto; e nulla lascia impunito: chè il vero falsario non si arresta alla interpellanza; e avendola preveduta, d'ordinario, persevera nella colpa.

Tutto queste ed altre sanzioni analoghe, accresceranno la materia penale; e mi affretto a riconoscere che l'accresceranno pure su qualche punto d'incontestabile giustizia. Non si dimentichi però, innanzi di accettare di peso e largamente applicare il sistema con le minacciate quantità e qualità di pene, la non lieve perturbazione che esso arrecherebbe nelle regioni le quali per lunghi anni si sono limitate da attuare, contro mostruosità e colpe che io stigmatizzo, le sole sanzioni di ordine morale e di ordine sociale; e si provveda a che sia ristretto ai minimi termini il numero delle nuove figure di reati; e per quelle indispensabili, sia smesso, d'assai mitigato almeno, il rigore, e l'asprezza del regime penale.

E vengo ad un terzo punto.

Si è giustamente lamentata la somma dei reati che in Italia, rispetto ad altri paesi, affligge la convivenza.

Io riconosco la verità di cotesto rilievo, ma non sarà male l'osservare che, quando noi ci occupiamo del sistema penale, in cui le cause sono così largamente complesse, così nell'ordine naturale come nel sociale, economico, cioè, morale, giuridico e politico; in cui non è possibile poter determinare con esattezza a quali di esse, ed in qual misura, i fatti morbosamente delittuosi si riferiscono: non si deve dimenticare la condizione eccezionale in cui l'Italia si trova. In essa trovano largo alimento parecchi reati, dirò così, artificiali, e questi danno un contingente importante nella penalità in complesso.

Quando si pensa che l'istituzione del giuoco del lotto rende necessaria la pena contro il giuoco clandestino; quando si pensa che il sistema finanziario, e soprattutto il sistema doganale, rende sempre crescente il contrabbando, sarà lecito il chiedere: per cosiffatte, e per altre molte somiglianti, infrazioni di legge, come potrà mai il povero guardasigilli risolvere il problema col solo e vieto sistema delle pene e del loro aggravamento? Come potrà mai a tutto riparare, se egli non viene aiutato dai rappresentanti del Governo negli altri rami di amministrazione; se non soccorrono i poteri tutti dello Stato, provvedendo con leggi ed istituti, a che siano eliminate, attenuate almeno, le cause artificiali dei reati, le cause d'immiserimento, di corruzione, di abbruttimento, a che sieno rimossi gli ostacoli allo sviluppo delle libertà economiche, e sia restituita nel suo pieno vigore la responsabilità individuale?

Riparerà a qualche cosa il Codice che siamo in punto di votare. Riparerà, a mio credere, ancora di più la riforma giudiziaria, il ritocco alla procedura. Ma sarebbe vano lo sperare che possano cotesti rimedi, di carattere essenzialmente penale ed amministrativo, scemare notevolmente la somma dei reati. Frattanto, a non impinguare la statistica, oltre della raccomandazione di veder modo di ottenere direttamente od indirettamente l'indebolimento delle cause artificiali dei reati; oltre dell'altra raccomandazione di andare guardinghi nell'estendere a tutte le regioni, vale a dire, nel con-

servare ed estendere, col sistema unico, alcune figure di reati che si potrebbero risparmiare: dobbiamo guardarci ancor di più dall'accettarne con larghezza, figure novelle per tutte le regioni italiane. E ve ne hanno parecchie di cosiffatte nel nuovo Codice; e le vorrei assottigliate, e nel resto meglio determinate.

Uno degli onorevoli colleghi aveva accennato alla ragionevole responsabilità della ubbriachezza anche nella condizione d'incolpevolezza dell'ubbiaco, dico d'incolpevolezza giuridica.

Certamente si fa quanto è giusto, se non pure troppo col Codice, circoscrivendo la responsabilità del delinquente in caso di ubbriachezza all'ipotesi dell'art. 48, cioè sottomettendolo a responsabilità scemata se l'ubbiachezza è abituale, e a tutta la responsabilità se l'ubbiachezza è contratta per facilitare il reato o procurare una scusa. In ogni altro caso all'ubbiachezza manca ogni dolo, e anche ogni colpa: epperò, mancando la scienza e la volontà, si applica l'art. 47, invocato dall'art. 49.

Si è accennato alla ragionevolezza di dare fisionomia di reato all'abbandono delle sedotte o delle volenterose che si sono legate in relazione di amore: ma non sarebbe un elevare quasi ad industria quel genere di rapporto, ove intervenisse il legislatore?

Potrebbe una disposizione penale prendere posto nel Codice penale, senza gnastare il Codice civile? Non dovrebbero, ammettendo la nuova sanzione, rendere permessa la prova della paternità per lo meno? E in ogni caso, non la si intenderebbe indirettamente permessa? Del resto, contro ogni maniera di attentato al costume, al pudore, con o senza violenza, il Codice provvede, a mio giudizio, pur assai rigidamente; ed ove l'abbandono sia preceduto od accompagnato da alcuno dei fatti costituenti reato, per cotesto fatto sarebbe sempre aperta la via al procedimento penale.

Si è accennato ad un'altra possibile figura del reato: l'eccitamento all'odio di classe. Ma, quando nelle disposizioni del Codice, ed in particolare nel titolo *Reati contro l'ordine pubblico*, sono molteplici le figure di reato che colpiscono le azioni perturbatrici; quando vi è, oltre dell'art. 131 (reato di provocazione a delinquere), l'art. 243 (eccitamento alla guerra civile), la convivenza ha tali e tanti mezzi ed armi per prevenire i fatti, ove essi realmente costituiscano una qual-

che violazione di diritto, e anche per sottoporli a pena, che, sanzionare ancora in un Codice il reato di eccitamento all'odio di classe, importerebbe impigliarci in un sistema del tutto contrario alle nuove tendenze sociali; in un sistema inquisitorio pericolosissimo, contro ogni maniera di libertà.

Si è accennato perfino alla sanzione contro l'usura. Ma la Commissione, della reiezione del non giuridico nè opportuno pensiero, nella sua maggioranza almeno, ha fatto giustizia.

Contro tutte codeste ed altrettali peccata sociali, ciò che non possono fare i costumi, le sanzioni morali, in certi casi la sanzione (ed io sarei lietissimo ov'essa divenisse molto più efficace) la sanzione religiosa, le buone istituzioni, il progresso infine, è vano di aspettarlo dalla legge punitiva. Questa, ove non resti lettera morta, sarà persecuzione; a nessuno giovevole; sarà sempre danno e, giuridicamente, ingiustizia.

Passo ora ad un quarto ordine di considerazioni, sempre in forma sintetica, come ne ho dato la prova. Parlo del *sistema penale*.

Io sono su ciò poco discosto dal progetto, quanto ai principj. Però mi affretto a soggiungere che il sistema mi dà appena il minimo di guarentigia rispetto al bisogno supremo di evitarne le esagerazioni.

Senza quelle poche guarentigie, avrei perfino contestato la ragionevolezza del mio voto favorevole; onde lo assottigliare il già troppo scarso patrimonio di guarentigie che presenta il nuovo sistema penale, a me parrebbe di peggiorare grandemente il concetto del Codice medesimo, e comprometterne l'atteso buon successo.

Abbiamo, tra le pene, alcune che io chiamerei educative, che risponderebbero perciò al pensiero espresso da uno dei nostri onorevoli colleghi, di entrare cioè in un sistema penale, il quale valga ad arrestare la piccola delinquenza, ed impedisca che essa si tramuti in grossa delinquenza.

Ebbene, con mio dolore ho visto che la maggioranza dei miei colleghi della Commissione vuole assottigliare i mezzi punitivi con l'eliminare quelli che hanno essenza preventiva.

Nell'ordine delle pene dei delitti, la maggioranza della Commissione propone l'eliminazione dell'esilio; in quello delle contravvenzioni, toglie

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 13 NOVEMBRE 1888

la facoltà al giudice di surrogare all'arresto, la sua espiazione in casa; e la facoltà di surrogare alla detenzione e all'arresto, al confino e all'esilio locale, la riprensione giudiziale, ove le pene inflitte fossero nella lieve misura determinata dalla legge.

La riprensione giudiziale, specie di ammonizione, l'arresto o il mandato in casa, tutt'altro che sconosciuti in precedenti Codici, io reputo istituiti supremamente equi; anche se la loro applicazione sia lasciata in piena facoltà del giudice: dell'esilio locale, quale pena per delitti lievi, si ha torto a contestare la bontà.

In coteste pene che sono essenzialmente morali, non manca la sanzione indiscutibilmente giuridica. Basterebbe la qualifica che attribuiscono al reo, di condannato, con tutte le privazioni e i pregiudizi inseparabili dal fatto di dover egli subire gli effetti della fedina di perquisizione penale, non netta da imputazioni e da condanne.

E chiederò in proposito. Si può dire da senno che un condannato si rida della riprensione giudiziale? E se vi è qualcuno che la disprezzi: chi sarà mai costui? Un imbecille? Ma, come tale, non avrebbe meritato alcuna pena. Un grosso delinquente? Ma egli di certo non sarebbe punito colla riprensione.

Si adopera pena cosiffatta contro chi non rivela malvagità; o, avendo non buone inclinazioni, si trova appena incipiente nella carriera del delitto: ma allora, dal fatto stesso di una condanna, può trarre argomento a correzione; e cotesto, della pena, è valore essenzialmente giuridico.

L'arresto in casa, si dice, è derisorio. Ma come sarà derisorio, se implica, oltre de' suoi danni morali ed economici, una privazione non lieve e reale di libertà? Può mettersi in dubbio cotesto?

Il legislatore come può *a priori* giudicare lieve tanto danno, se la valutazione dell'indole e della intensità della colpa è rimessa al giudice?

Il condannato può contravvenire, dicesi. Ma anche i reclusi possono evadere. E la legge stessa non determina forse la sanzione penale nel caso di contravvenzione durante l'espiazione della pena?

L'esilio locale non vuolsi figurare tra le pene, perchè lo sceglie il condannato. E che perciò? Se egli si vincola, si comanda di andare e restare per un determinato tempo in un certo

luogo; se accetta i correlativi danni, inseparabili dalla limitazione prestabilita della libertà di stato, di moto, di attività: come mai tutto ciò, e *a priori*, sarà considerato quale inadeguata penitenza ai più lievi falli, nella scala dei quali si può discendere fino al punto da rendere perfino problematica la giustizia della minima fra le ragionevoli pene?

Io dichiaro pertanto che mantengo, del progetto di legge, quali sono questi articoli:

L'art. 10, n. 5, e l'art. 20 in quanto si riferiscono all'esilio locale; la seconda parte dell'art. 23: «*la facoltà al giudice d'infliggere l'arresto in casa*»; gli articoli 27 e 28, e mantengo come sta l'art. 30, quanto a riprensione giudiziale.

Ora, una brevissima parola intorno al mio pensiero di doversi apportare, in moltissimi casi, maggiore mitezza nel nuovo regime penale di cui ci occupiamo. Ci sia il rigore, e perfino lo vorrei maggiore in alcuni reati contro la pubblica incolumità e contro la proprietà. Ma il rigore elimiassi, dove non si appalesi assolutamente necessario e giusto.

Movendo da cotesti concetti, non soltanto io faccio vivi voti perchè dei miglioramenti apportarsi in senso di mitezza al progetto; ma mi oppongo a moltissimi aggravamenti penali e penitenziali, proposti dalla maggioranza della Commissione. Io ne acconterò i maggiori. E dirò che non approvo l'aggiunta proposta all'art. 30, per la quale si raccomanda di stabilire per legge, che il carcere preventivo si abbia ad espriare nell'ultimo periodo della pena: perchè a me pare che, ciò facendo, il legislatore mostri una specie di pentimento nell'aver proclamato il principio di mettere, in conto della pena da espriare, il carcere preventivo sofferto. Forse non sarà male che il Codice determini il coefficiente del carcere patito nello scemamento della segregazione cellulare, o di altre penitenze nei primi periodi delle pene: ma non sarebbe giusto il rimandare, per legge, la compensazione del carcere, all'ultimo periodo, mentre il carcere è stato già sofferto.

All'art. 42, io mantengo quel capoverso che la maggioranza della Commissione vorrebbe tolto; con cui si dà potestà al giudice, di revocare o limitare la vigilanza speciale, quando il condannato, per le sue condizioni e per la

condotta, se ne renda degno. Si vorrebbe lasciare quella potestà nel solo caso in cui il Codice rimetta all'arbitrio del giudice l'infliggere o no, come accessorio di altra pena, la vigilanza speciale. Ma si dimentica che la sottoposizione alla vigilanza non è che esperimento di correzione, di buona condotta, di probità.

Come nel sistema ordinario del Codice che discutiamo e che voteremo, si ammette, ed io pienamente accetto, la liberazione condizionale (articoli 15 e 16): per eguale e, a mio credere, più forte ragione, nell'art. 49, in cui si tratta di vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, devesi, all'autorità giudiziaria competente a conoscere della esecuzione delle leggi penali, lasciare la potestà di revocare o limitare, quella che è mera pena accessoria.

In tal modo si mantiene nell'autorità di pubblica sicurezza, il dovere di vigilare meglio sul condannato; ed in lui si crea l'interesse di condursi bene, mettendogli in prospettiva il premio dell'assoluzione o dello scemamento della vigilanza.

Questa cui ho accennato, è piccola guarentigia, è speranza di mitigazione; l'attribuisce il progetto del Codice; io la mantengo.

Mantengo all'art. 182, ultimo capoverso, la facoltà al giudice di sostituire il confino alla reclusione, ove si tratti di colpevole che, nelle circostanze determinate da quell'articolo, abbia mirato a sottrarre sè, o un prossimo congiunto, dall'arresto.

In generale, non ammetto i limiti che la Commissione vorrebbe stabilire agli articoli 184 e 188, nelle ipotesi di provocazione del pubblico ufficiale che rendono inapplicabili le disposizioni del Titolo II, Capo VII, *Violenza o resistenza all'autorità*, e nell'ipotesi dello stesso Titolo e Capo VIII, *Oltraggio e altri delitti contro persone investite di autorità*.

Vengo ora ad un quinto argomento: *Sistema penitenziale*.

Non ho che a fare brevissime avvertenze.

Ho premesso che, sia per trattarsi di nuovi esperimenti, sia per trattarsi di un grande paese il quale è vario nelle sue attitudini e nelle condizioni di fatto, nel suo clima, nelle sue tradizioni, e, quanto al ramo penale e sotto molti riguardi, anche nelle sue leggi: occorra temperare alquanto le disposizioni del disegno

di legge, e guardarsi dall'intristirla col maggiore rigore.

Quanto poi alla scelta delle pene minacciate in parecchie ipotesi dal progetto, se costretto a farla, io mi allontano, quasi del tutto, dalle proposte della maggioranza della Commissione, e mi attengo al progetto ministeriale. Di conseguenza mantengo il testo all'art. 102; e però non elimino, dalle potestà del giudice, l'uso dell'alternativa della reclusione o della detenzione minacciate al colpevole, eliminazione che raccomanda la Commissione.

Lo stesso dico per l'art. 104.

All'art. 106, fo voti perchè non sia tolta l'alternativa di pena della detenzione col confino, non minore di un anno.

Mantengo ben pure l'art. 111; e mi oppongo a che sia surrogata l'interdizione alla multa.

Intorno all'art. 114, fo voti che non sia aggiunto aumento di pena pei militari.

All'art. 127 non sia aggiunta l'alternativa della reclusione e resti la detenzione.

All'art. 129 non si tolga il limite di pena restrittiva superiore a sei mesi. Epperò rimanga l'esenzione dalla pena onde, nell'ultimo capoverso di quell'articolo, in favore di tutti coloro che avessero commesso, per occasione delle bande onde negli articoli 101 e seguenti, un reato non preveduto nel titolo I, libro II, il quale non importi pena maggiore di sei mesi.

All'art. 131 non sia tolta l'alternativa della detenzione con la reclusione.

All'art. 136 si mantenga l'esilio locale.

All'art. 143 non si sostituisca la reclusione alla detenzione.

E soccorre al mio assunto un'avvertenza dei miei colleghi della maggioranza della Commissione sopra un emendamento ad un articolo, al quale emendamento è concorso il mio voto: accenno all'art. 370.

Ivi la Commissione surroga la detenzione alla reclusione. Però è bene si noti, che il concetto politico prevalente nei reati onde negli articoli 102 ed altri di sopra citati, giustifica la pena della detenzione, in questi articoli sancita, sebbene vi sia messa in concorso della pena della reclusione; e tale giustificazione ha maggior fondamento della surrogazione della detenzione alla reclusione, come si propone al-

l'art. 370, al fatto colpito dal quale mancando l'indole politica.

Osservo d'altra parte, che in nome dei motivi, dalla Commissione premessi all'emendamento dell'art. 370, riesce doveroso, per lo meno di lasciare, nel progetto, dove è ammessa, l'alternativa delle due pene.

Ora, come argomento comune al sistema penitenziario e al sistema penale, farò in questo punto brevissime osservazioni intorno alla *recidiva*.

La recidiva, l'ha detto l'onor. ministro nella pregevolissima sua relazione, si punisce, col suo progetto, in modo molto rigido, direi anzi, se le pene dovessero restare quali sono proposte, eccessivo.

Ma io non so se alla mente perspicua dell'onor. ministro si sia affacciato questo particolare: si aggrava la mano contro i recidivi: ma ragguagliandosi la misura dell'aggravio alle nuove condizioni del sistema penale e penitenziario, le pene, per ciò stesso, non riuscirebbero gravissime?

Di fatti, io escludo in modo assoluto l'accusa che da taluno si fa al nuovo Codice, cioè che esso stabilisca delle pene miti; le pene in genere sono invece gravissime...

Senatore PUCCIONI, *della Commissione*. Gravi.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO... Secondo me gravissime, secondo lor signori soltanto gravi.

Ora non essendo miti, ne verrà che, se le pene contro il recidivo sono aggravate, esse sostanzialmente riuscirebbero eccessive. E di vero, col sistema nuovo penale in cui il silenzio durante il giorno, è un alleviamento rispetto al non breve periodo della continua clausura di notte e di giorno in una cella; col sistema in cui da tre giorni secondo il progetto, da quindici o diciotto giorni secondo gli emendamenti, la detenzione e la reclusione vanno a 24 anni, e in certi casi anche a 30 anni, l'aumento di pena, a causa della recidiva, moltissime volte sarà esorbitante, e però ingiusto.

Suppongasì un recidivo il quale sia stato punito a 15 giorni per un primo reato, o anche, se resta il progetto del Codice, a tre giorni; suppongasì che abbia costui commesso altri due o tre piccoli reati, per i quali gli sia stata inflitta cumulativamente la pena di alcuni mesi; suppongasì infine che tutti i reati rientrino in

quella data categoria o titolo in cui vi è anche la recidiva specifica. Ebbene, se quel disgraziato inciampa, più tardi in un reato punibile con 10 o più anni di reclusione, applicando il progetto di Codice egli è esposto a subire, solo per causa della recidiva 20, 50 volte di nuovo la pena o le pene che già aveva subite ed espiate.

È ben vero che gli onorevoli miei colleghi della Commissione, tenendo conto e di queste e di altre considerazioni, hanno apportato notevoli modificazioni, alle quali mi associo di tutto cuore: ma è anche vero che la questione rimane in gran parte insoluta nel senso da me desiderato. Occorre cioè che sia stabilito un massimo al di là del quale non si possa fare il cumulo delle pene; e dirò presto quale debba essere il massimo. Supponiamo che, lungi di trattarsi di un recidivo, si tratti di un reiteratore, ovverosia di un autore di reati concorrenti.

Ebbene è contro ogni ragione che a costui s'infligga un cumulo di pene da superare tutte quelle che, singolarmente inflitte, avrebbero potuto prescriversi per tutti i reati: anzi, nel caso dei reati concorrenti, le pene singolari, nel cumulo, vengono di molto mitigate. Ora, col sistema del progetto, il recidivo non solo deve subire la totalità della pena riferibile al reato nuovo, il che è bene: ma, quantunque già espia la prima pena pei precedenti reati, in certi casi corre pericolo di subirla tutta quanta una seconda volta, ed in altri casi, cioè quando minimi sono stati i primi reati o lieve la pena, deve, se l'ultimo reato ne richiede una grave, vedere aggiunte a queste, tutte quante le antiche, e in misura decupla o ventupla.

Il mio pensiero che, per circostanze indipendenti dalla mia volontà, non potè essere maturato in seno della Commissione, sarebbe, pertanto, d'introdurre nel Codice la disposizione che, in nessun caso, la pena per la recidiva possa rappresentare, oltre della nuova pena, un aumento superiore all'antica, nella misura inflitta quando s'incorse nei reati anteriori.

Mi occorre in ultimo di fare un rilievo un po' teorico ed in parte pratico, intorno ai reati dove entra il fattore che dicesi valore, cioè intorno ai reati i quali o come obbietto di furto, di frode, di falso, o come illegittimo compenso o profitto, hanno di mira la proprietà.

È indiscutibile che, quando una delle proprietà, adopero il linguaggio del mio vecchio e sommo maestro il Romagnosi, maestro a mezzo dei suoi libri, quando una delle proprietà che da lui è detta reale, o, secondo la legislazione positiva, proprietà semplicemente, è l'oggetto del delitto, il grande fattore, per determinare l'entità di questo, è il valore.

Ora io ho accolto di tutto cuore il concetto della Commissione, la quale agli art. 386 e 391 stabilisce una pena crescente pei reati contro la proprietà, il cui valore rubato o estorto ecceda le diecimila lire. Ma vorrei che ci fosse sempre, dove la proprietà entra o quale mira o quale conseguenza del reato, la determinazione di un minimo valore, non già colla frase indeterminata: « lieve valore », per distinguerlo dal valore grave, come, in alcuni articoli del progetto del Codice, è detto; e molto meno coll'altra frase, che, secondo me, è più viziosa: « di valore nullo » adoperata in surrogato a valore lieve, come in alcune proposte di emendamento vorrebbe la maggioranza della Commissione: ma invece io vorrei sempre designato il valore lieve in una misura certa, sia pur quella, in qualche caso adottata, di cinquecento lire.

Per effetto di quali concetti, io conservo negli articoli 160 e 161 i due capoversi che si vorrebbero tolti dalla maggioranza della Commissione, e che riguardano appunto l'ipotesi del lieve valore della cosa data o promessa al pubblico ufficiale, a seguito di abuso del suo ufficio, perchè il togliere il concetto di valore, laddove il valore stesso è spinta, è fine, è effetto, in quei casi, del delitto, importa compromettere la figura del delitto medesimo. Potrebbe anche malgrado il valore nullo, raffigurarsi, per il concorso di altri elementi delittuosi, nell'azione, altro reato; ma di certo questo non sarebbe più quello, onde negli articoli 160 e 161.

Io non accetto in conseguenza, che all'art. 191 si surroggi la frase « valore nullo » a quella « valore lieve. » Vi resti la nozione del valore come è nel progetto; vi resti la determinazione del valore lieve nella somma non eccedente lire 500: ma non si equipari il valore nullo al lieve, non si cancelli cioè dalla figura di reato dell'art. 191 l'elemento del valore; salvo che voglia disegnarsi altra specie di reato, ove sussistendo elementi e fatti delittuosi, manchi come effetto, o come obbiettivo il valore.

Fo voti poi, perchè gli articoli 160 e 161 subiscano una modificazione di forma nel senso di togliere l'equivoco che nasce dal cumulo delle parole: *danaro o altra utilità*. Qui è evidente che vuolsi colpire il reato di concussione in quanto apporti utili valutabili. Altrimenti non avrebbe senso il concetto del *minimo valore* delle utilità, onde nel capoverso dell'art. 160; nè l'avrebbe la voce *retribuzione non dovuta* di cui nell'art. 162, come equivalente del *danaro od altra utilità*.

Occorre dunque si surroggi la parola che rappresenta le cose o anche i servizi che hanno prezzo; e si elimini la voce *utilità* che rappresenta di preferenza le cose che, nulla valendo per altri, cioè non avendo quello che dicesi valore di cambio, possono, comunque, servire al possessore, abbiano pure un'utilità meramente subbiettiva, ancorchè fosse eticamente contestabile.

Il penultimo ordine delle mie osservazioni, amando andare per la più spiccia, lo ramanderò al titolo *imputabilità*.

Io accetto in massima la formola suggerita dagli onorevoli miei colleghi della Commissione da surrogarsi agli articoli 46 e 47; ed osservo che questi articoli, integrati coll'art. 1, raccolgono tutti gli elementi dell'imputabilità.

Premetto frattanto, che aderisco alla nuova formola dell'art. 1, quale si propone dalla Commissione. E l'accetto perchè vi ravviso i concetti da me posti in rilievo presso la Commissione che, cioè, non è corretto il volere, che la *legge*, la quale espressamente dichiara reato l'azione o l'omissione, si dicesse *penale*: chè penale non potrebbe non essere una qualunque legge dichiaratrice dei reati; nè è proprio, dissi, che nell'art. 2, il fatto costitutivo del reato, si dicesse *commissio*, quando la *omissione* che è pur fatto, è negazione di *commissio*: notai infine che siccome, fra le *contravvenzioni*, vi hanno le non penalmente punibili, così non è bene chiamarle in genere reato; onde si è ben fatto, per riguardarlo sempre tali, di aggiungere le parole: *di polizia*.

Frattanto gli art. 46 e 47 quali si modificano, sostanzialmente affermano come massima, che, nei delitti in genere, escludiamo per un momento i colposi, occorra la scienza o coscienza di delinquere; la volontà o libertà di

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 NOVEMBRE 1888

azione; l'attitudine, la forza, i mezzi a compiere il reato.

Del fatto parla l'art. 1; della coscienza o della scienza, della volontà o libertà, parlano gli articoli 46 e 47; i mezzi, ed idonei per giunta, sono presunti. Ora, se è vero che, nei reati colposi si vuole la moralità dell'azione quanto al fatto incriminato, non la coscienza e la volontà riguardo al fine e all'effetto, e che altrettanto si vuole nelle contravvenzioni, che io accetto si dicano di polizia: resterà ancora un dubbio. Vi hanno delle disposizioni di legge le quali riguardano fatti dalla cui descrizione non si raccoglie, nell'agente, la condizione del dolo, cioè della sua cosciente volontà di compiere, in modo da costituire reato, l'azione proibita. Ora non è evidente che in tutte quelle disposizioni occorra, sia espressamente richiamata la specialità di dolo da esse supposta, per evitare così che azioni, o lecite, o semplicemente colpose, vengano punite come delitti dolosi?

Io avrei desiderato che la forma del progetto, od almeno quella preparata dalla Commissione, avesse risolto cotesto problema nel senso che delle generali disposizioni si fossero formulate in modo da abbracciare in guisa indiscutibile, la totalità delle ipotesi delittuose; e, distinguendole nelle due grandi categorie, per l'una che è la massima, richiedere, oltre del possesso dei mezzi, il concorso della scienza e della volontà, cioè il dolo; per l'altra categoria, richiedere la scienza e la volontà generica, ossia la semplice moralità dell'agente, senza il concorso del proponimento di violare il diritto, dove, per la punibilità, basti solamente la colpa.

Ma questo non è potuto seguire; ed io riconosco che sarebbe cosa ardua, difficilissima, né scevra d'inconvenienti. E la massima formulata, sia secondo il progetto di legge, sia secondo la Commissione, è concordemente riconosciuta insufficiente a provvedere a tutte le ipotesi di reati: cosicchè, per molti di questi, nel formulare gli articoli, si è espressamente richiesto la prova del dolo proprio a ciascun reato.

E così nel progetto del Codice abbiamo l'articolo 127, in cui è richiesto il dolo specifico: *Chiunque per commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli 101, 112. ecc.*, vale a dire essendo in istato di dolo, ossia avendo la volontà, la coscienza, oltrechè i mezzi, di commettere quei delitti, *forma bande armate, ecc.*

Il legislatore, dai fatti delittuosi, avrebbe potuto argomentare il dolo specifico di commettere i reati onde negli art. 101 e 112, ecc., per distinguerli da quelli onde nell'art. 241: ma nel detto art. 127 ha richiesto la prova del dolo specifico; e altrettanto ha voluto per l'ipotesi cui si riferisce nel medesimo art. 241.

Nell'art. 136 è detto: *Chiunque, allo scopo di offendere uno dei culti, impedisce, ecc.* Ed è bene, e fu oggetto anzi di mia proposta nella Commissione, la conservazione di quella specialità di dolo: che, dal solo fatto dell'impedimento o disturbo di funzioni religiose, c'è da dubitare che nell'agente si manifesti la coscienza e la volontà di offendere il culto. Invece, richiesto il dolo specifico, è il fisco che deve provarlo, notatelo bene; è desso che deve provare avere avuto l'agente lo scopo di offendere il culto.

All'art. 138 è detto: *Chiunque per disprezzo di uno dei culti, ecc.* E anche qui occorre che si provi il fine del delitto, essere stato il disprezzo del culto.

All'art. 144 è scritto: *Chiunque, per fine diverso da quello di libidine, ecc.* In questo articolo la diversità del fine scema la responsabilità; ed è interesse dell'agente fornire la prova, ove contro di lui fossero indizi di fine più pravo.

All'art. 289 è detto: *Chiunque, nello scopo di distruggere edifici od altro, colloca e fa esplodere mine, ecc.* E qui è evidente l'esigenza della prova del dolo specifico; imperocchè, senza di essa, il fatto, quantunque cosciente e libero, potrebbe assumere figura di reato meno grave, o costituire azione non imputabile.

All'art. 348, che è il classico di cui tutti i Codici discorrono, vale a dire dell'omicidio, è scritto: *Chiunque, nel fine di uccidere, cagiona la morte, ecc.*

Tralascio ulteriori indagini. Ma, se è ammesso il concetto che in molti casi si deve ricordare il dolo specifico, io e molti, anzi credo tutti i colleghi della Commissione, ci siamo fatti questo quesito: È poi vero che non vi siano altri casi, all'intuori di quelli designati nel progetto, nei quali cotesto dolo specifico, anche colla formola, secondo me, assai migliorata, della Commissione, debba a richiamarsi?

Io rammento un caso sul quale la Commissione è stata d'accordo che, quando si tratterà

dell'ultima forma da dare all'articolo, debba tornarsi su, per vedere se non occorra di determinare il dolo specifico. Accenno all'art. 212, dove si dice: *Il patrocinatore che in una causa penale pregiudica il suo difeso, è punito con la reclusione, ecc.* Io faccio voti che, per costituire la figura del reato onde nell'art. 212, si richieda espressamente la prova del dolo, cioè la coscienza e la volontà di nuocere, senza di che il *pregiudizio* potrebbe seguire per tutt'altra causa; e, se ciò non di meno, si punisse l'autore del fatto materiale, si punirebbe un'innocente.

Ma io non voglio dilungarmi di più, e rileverò soltanto alcuni articoli, nei quali parmi giusto sia richiesta la prova del dolo specifico.

Rilevo innanzi tutto l'art. 128: *Chiunque . . . presta ricovero od assistenza alle bande menzionate nell'articolo precedente, ecc.* Io capisco che qui si può rispondere: Bisogna provare che chi presta ricovero, conosca la qualità, e la specialità dei fini, dei malfattori, cui dava ricovero. Ma se ciò è vero quando ne favorisce, come in fine di quell'articolo, *le operazioni*; non lo sarà sempre e necessariamente, quando dà ricovero o viveri soltanto. Se resta l'articolo, non sarà impossibile che seguano dei casi, nei quali il ricovero sia dato a bande armate, che il colpevole presunto ciò non sappia, e pure possa non trovarsi in condizioni di provare la sua ignoranza.

Ma quando la prova della coscienza criminosa dell'atto è posta a carico del fisco, mentre sarà facile bene spesso che essa dalla sola natura delle azioni e dalle circostanze concorrenti sia desunta, sarà, d'altra parte, evitato il caso di far condannare degli innocenti.

Quindi a me pare non sarebbe superfluo di introdurre nell'art. 128 queste od altre equivalenti parole: *Chiunque, conoscendo e volendo oppure scientemente e volontariamente, presta ricovero, ecc.* Ed occorrono le due parole della scienza e della volontà perchè, quantunque la volontà si presuma nell'atto cosciente, pure anche eliminata l'ignoranza, può intervenire la costrizione, e per ciò stesso svanire l'imputabilità.

Accenno ancora all'art. 194: «*Chiunque avendo assunto un'impresa di forniture destinate a qualsiasi pubblico stabilimento, le fa mancare è punito, ecc.*»

Ma le farà mancare, perchè sarà stato nell'impossibilità di apprestarle, o le farà mancare soltanto per imprevidenza, per negligenza, per tornaconto, o anche dolosamente?

Io mi ero permesso nelle mie osservazioni fatte in seno della Commissione di pretendere che nell'articolo si aggiungessero le parole determinanti il dolo, e, questo concorrendo, che si mantenesse la sanzione minacciata e perfino si accrescesse, tenuto conto della qualità degli interessi che ne riuscirebbero lesi.

Rammento anzi che accennai anche all'opportunità di stabilire nel Codice la variazione di pena secondo il valore. Però, ove dolo non concorresse, ma solamente colpa, la pena onde nell'art. 194 è enorme; perchè l'imputato potrebbe essere punito ancor più di chi, per mera colpa, commetta un omicidio, cioè lo compia non sapendo di ammazzare o non volendolo. E che diremo ove colpa nemmeno fosse, ma forza maggiore? Frattanto una volta che nell'art. 194 non sono richiesti gli elementi della scienza e della volontà, chi impedisce al giudice di fatto, ammessa la prova che le forniture promesse son mancate, di rispondere affermativamente al quesito rilevante la figura del reato onde nell'articolo 194?

In ordine ai reati d'incendio, agli articoli 288 e 292 la Commissione propone la modificazione delle parole: *Chiunque appicca incendio all'edificio, ecc.*, in quelle: *Chiunque appicca il fuoco all'edificio, ecc.*

Io dichiaro che per esattezza aderirei alla proposta modificazione. Ma se restasse qual è il progetto del Ministero, pur essendo discutibile dal riguardo dell'esattezza letteraria la frase *appicare un incendio*, si troverebbero almeno, nei termini dell'articolo, il che non avverrebbe colla formola della maggioranza della Commissione, gli elementi del dolo. Secondo il progetto, la scienza e la volontà ci sarebbe; perchè *incendiare* non vuol dire appicare il fuoco per caso, per prova o soltanto per procurarsi da riscaldare.

Ma, se si vuole adoperare la frase: *chiunque appicca il fuoco*, occorre la determinazione del dolo specifico. E deve dirsi: «*Chiunque, a fine d'incendiare, appicca il fuoco, ecc.*».

Così va evitato il pericolo di chi appicca il fuoco per molte altre cagioni o innocue o meno criminose, come pel fuoco appiccato a mero fine

di danno; nel quale caso la figura del delitto andrebbe spostata dalla categoria degli incendi, nella quale si minacciano pene gravissime.

L'art. 290 dice: « Chiunque cagiona una inondazione è punito, ecc. ». *Cagiona*, dunque vuol dire chi dà causa comunque.

La causa fisica, pertanto, secondo la lettera dell'articolo, sarebbe bastevole per sottoporre l'autore a responsabilità così enormi. Io penso debba dirsi qui, come si fa per l'omicidio: *scienziamente e volontariamente*, ovvero *nel fine di operare l'allagamento, la distruzione, il danno ed altro*: molto più che più sotto, nell'art. 297, si dice: « Chiunque per *inavvertenza, negligenza, ecc.*, cagiona inondazione, ecc. ».

Ma se la parola *cagiona*, senza altre voci che determinino la moralità dell'agente, importa, per effetto del principio generale, doversi intendere che l'autore cagioni sempre con *scienza e volontà*: come si spiega che si crede poi non bastevole, per punire quale omicida chi soltanto *cagiona* la morte ad alcuno, ma pur si vuole (art. 345) espressamente detto, *nel fine di uccidere*?

Stando alla lettera dei due articoli 290 e 297, il significato sarebbe questo, che il primo abbraccerebbe i delitti dolosi e colposi, mentre il secondo riguarderebbe solo i colposi. Ciò sarebbe, è vero, una contraddizione: ma essa, invece di escludere il bisogno di aggiungere nell'art. 290 il dolo specifico, lo rende ancor più imperioso.

Nell'art. 179 io manterrei: *in seguito a concerto*, per l'ipotesi del reato di violenza all'autorità, perchè in quelle parole troverei ben determinati gli elementi del dolo. E conservo il testo dell'art. 296, in quella parte in cui la Commissione vorrebbe surrogare *cagiona* danno, a *danneggia*; perchè in questa parola trovo implicito il dolo.

Tralascio altre indagini su altre disposizioni del Codice: solo rileverò, rispetto a due articoli, in qual modo vengano ad essi applicate le massime intorno all'*imputabilità*, e bandite nel progetto, ed attuate nelle formole della Commissione.

Accenno all'art. 101, dove si parla dei fatti diretti a sottoporre lo Stato, od una parte di esso, allo straniero o ad alterarne l'unità; e all'art. 130, dove si parla della cospirazione che

si compie, vi è detto, con la *risoluzione concertata e conchiusa fra più persone* per commettere i reati onde negli articoli 101 e 112, ecc.

Negli accennati due articoli (101 e 130) il pensiero del legislatore è indiscutibile: è quello che si abbia a trattare non già di un fatto qualunque che possa essere circoscritto alle regioni del pensiero.

Sanno gli onorevoli colleghi, e lo dice l'articolo primo del Codice, che anche all'omissione si dà la denominazione di fatto. Ma cotesto fatto, in diritto penale, non è quello meramente pensato. E nemmeno è fatto bastevole nel senso dell'art. 101, quello meramente preparato. Però, stando alla lettera di quest'articolo, e il fatto pensato e quello preparato possono essere diretti al fine di sottoporre lo Stato a straniero dominio o ad alterarne l'unità: onde quei fatti, a questo fine diretti, letteralmente, entrerebbero nella sanzione dell'art. 101. Ma invece, sia per l'essenza del reato onde in tale articolo, sia per l'indiscutibile riferimento a questo, degli articoli 46 e 47, si deve trattare, perchè reato vi sia, di fatto non soltanto pensato e voluto, di fatto soltanto preparato, ma avviato ben pure alla esecuzione; si deve trattare di fatti od atti esecutivi, idonei. Per correttezza di linguaggio si è creduto di non richiamare nell'art. 101 le condizioni del reato e la determinazione dei suoi elementi.

Il concetto vi è, e non lo metto in dubbio: ma domando io, quando abbiamo in esame un Codice, nel quale non si è creduto bastevole che i principi generali sull'imputabilità dominassero tutte le ipotesi, ed in molti casi si è richiamato il dolo specifico, ossia la coscienza e la volontà a delinquere in quel dato caso e modo: che male ci sarebbe che questo stesso gravissimo articolo (il 101) si chiarisse in cotesto senso?

È richiesta, indiscutibilmente, secondo i termini di tale articolo, la coscienza e la volontà di delinquere, e non occorre si dica, trattandosi che il fatto dev'essere volto ad offendere la nazionalità o la unità. Ma, se il fatto non è esecutivo, non è efficace, la scienza e la volontà non intervengono nella guisa voluta dal Codice e dalla ragione: il fatto non sarà quello che l'articolo 101 intende punire. Io aggiungerei, pertanto, le parole: *con fatti od atti esecutivi idonei*. Ad ogni modo non insisterei sulla qualifica

idonei, perchè facilmente si presumerebbe dover essere tali come fu ritenuto nel Codice delle Due Sicilie.

È più impellente poi, secondo me, siano aggiunte le accennate parole all'articolo 130. La cospirazione vuolsi consista nella *risoluzione concertata e compiuta*: ma stando alla lettera, non sarà anche concertata e conchiusa, la risoluzione che determina soltanto teoricamente un piano?

Io veggo che nell'articolo è sott'intesa l'idea che la conclusione cada anche sui mezzi di agire, che questi, perciò, si abbiano, che siano efficaci: chè sarebbe opera folle, se non si avessero i mezzi: ma qualcosa vorrei aggiunto all'articolo. Richiamo a tal proposito, io, nemico di erudizione e di aneddoti, agli onorevoli colleghi (e vi è qualcuno che qui mi sente, e deve essere a conoscenza della cosa), richiamo, ripeto, un fatto curiosissimo e grave. Nel 1857 un patriota di moltissimo valore e di supremo ardimento, fece una spedizione con piccolissimo manipolo di uomini, per la Sicilia (Luigi Pellegrino che fu e morì deputato), nel fine di sollevarla. La polizia borbonica ebbe l'abilità di mettere intorno a lui e dei suoi compagni una spia che s'infuse di essere un disertore dell'esercito borbonico, voglioso di rivolta. Furono agenti e fautori, presso che tutti, arrestati, con Pellegrino alla testa. Si venne alla Corte criminale di Catania, che si mutò in Alta Corte di giustizia, per giudicare di cospirazione. Ebbene, io che ebbi l'onore di far parte del collegio della difesa, mi sono valso, con altri valorosissimi colleghi, della lettera del Codice delle Due Sicilie, in cui è detto, la cospirazione non esiste, se non quando i mezzi di agire siano stati concertati e conchiusi.

È vero che il Pubblico Ministero diceva: i mezzi son tali, ancorchè inefficaci; facendosi forte sopra un'opinione a cui la scienza e i magistrati retti, giammai diedero accesso. È anche vero che quel procuratore generale ebbe la dabbenaggine di affermare che, anche *con un filo di paglia*, scelto quale mezzo, si devono ritenere concertati e conchiusi i mezzi, e però punibile la cospirazione.

Ma la difesa ebbe la virtù di liberare dal capestro i rei dell'amor di patria, sostenendo che, quando la legge ha parlato di mezzi, naturalmente, con ciò solo, ha voluto, che essi devono essere tali, e però efficaci.

Tutti furono liberati dal reato di cospirazione; a nessuno perciò fu inflitta la morte, che era il *desideratum* vivissimo del fisco. Ma la politica vi mise dentro la coda: e perchè una qualsiasi condanna fosse apprestata, si raffigurò, nei fatti e nell'ultima ora, un reato diverso, quello di tentativo di organizzazione di banda armata; e i più ebbero condanne, nè tutte lievi.

Però la lettera del Codice aveva salvati coloro che, quali cospiratori erano innocenti, e a sentenziare ciò furono i medesimi magistrati, dei quali alcuni avrebbero preferito la condanna capitale.

Ora, andando ai giurati, colla lettera dell'art. 130, il quale pare non domandi che accordi di carattere morale, discussione, volontà, risoluzione concertata e conchiusa; il quale, pare, letteralmente, non domandi nulla di più: non sarà possibile che, nelle applicazioni, si trovino delle giurie che possano offendere il significato di cotesto articolo e degli altri relativi alla imputabilità?

Io credo che non sia male che qualche parola, in chiarimento delle idee che sono base delle disposizioni intorno all'imputabilità, sia inserita nell'art. 130.

E in questo modo ho chiuso tutto il mio discorso, non restandomi a fare che un breve accenno a cosa in cui prevale il concetto formale.

Chi ha letto la relazione sul libro terzo, cioè delle contravvenzioni, lavoro eccellente del collega Puccioni, si sarà avveduto di un accenno che io faccio intorno all'opportunità di portare nel libro terzo alcune modificazioni al collocamento di alcune disposizioni, e anche alla intitolazione o rubrica di alcuni capi o titoli.

Io non infastidirò il Senato scendendo a particolari su quell'obbietto; molto più che del mio pensiero l'accenno, benchè sommario, è però fedele, nella relazione del collega Puccioni.

Nella relazione Puccioni è detto:

« Rispetto alla classificazione delle contravvenzioni, uno dei commissari stimò che si dovesse alquanto modificare il progetto ministeriale. Alle quattro classi delle quali questo tien proposito egli vorrebbe ne fosse aggiunta una quinta, che dovrebbe comprendere le contravvenzioni di *pericolo comune*, inducendo note-

voli immutazioni nella distribuzione della materia, quale si trova nel progetto.

« La Commissione desiderò che si tenesse conto della proposta di uno dei suoi componenti, come argomento di studio sia per l'onorevole ministro, sia per la Giunta, cui sarà poi demandata l'opera di modificazione e di coordinamento del testo del Codice » (1).

Solamente noterò che le considerazioni relative al coordinamento delle disposizioni di cui al libro terzo, hanno influenza su quelle, a qualcuna delle quali accennerò, del libro primo e del libro secondo.

Premetto che prevalse nel progetto l'idea ristretta dell'incolumità, riferibile cioè alle persone, mentre che più largamente potrebbe abbracciare la integrità giuridica, oltre delle persone, anche dei beni e dell'onore; prevalse anche l'idea ristretta dell'ordine pubblico: le rubriche dei singoli capi, nonchè nelle contravvenzioni, anche nei delitti, non sempre riescono esatte; nè le disposizioni in essi distribuite sono sempre bene allagate.

Il mio pensiero è complesso, e richiederebbe un'esplicazione particolareggiata. Ma accennerò a qualche punto discusso nel seno della Commissione, del quale però, nelle relazioni non è fatta parola.

Io applaudo al concetto che nel libro primo si raccolga ogni maniera di disposizioni che

(1) « Il senatore Majorana-Calatabiano propone che il libro terzo sia diviso in cinque titoli.

« Nel primo titolo (*Contravvenzioni contro l'ordine pubblico*) vorrebbe fosser comprese le disposizioni contenute sotto la stessa rubrica nel progetto ministeriale; ma proporrebbe che vi trovassero sede anco quelle che nel progetto stesso formano il cap. I del titolo II (*Contravvenzioni contro la incolumità pubblica*).

« Dal titolo II (cui manterrebbe la stessa rubrica), oltre quanto disponesi nel cap. I, toglierebbe anco il cap. V (*Di alcune contravvenzioni contro la sanità pubblica*), che troverebbe la sua sede nel titolo che egli propone aggiungere al libro terzo, e che comprenderebbe le contravvenzioni di *pericolo comune*.

« Vorrebbe ancora il proponente che al titolo II seguisse come titolo III quello che nel progetto figura come titolo IV, dal quale toglierebbe peraltro il cap. III (*Vendita illecita di chiavi e grimaldelli ed illecita apertura di serrature*), che farebbe parte del titolo V.

« Il titolo *Contravvenzioni contro la pubblica moralità*, che nel progetto è il terzo, diverrebbe quarto.

« Il titolo V, intitolato *Contravvenzioni di pericolo comune* sarebbe costituito dai capi I e V del titolo II del Progetto ministeriale e dal capo III del titolo IV ».

riguardino l'insieme del sistema penale e penitenziario.

Ma questo facendo, io domando all'onorevole ministro: che cosa starà a fare nel secondo libro, l'art. 180, in cui, per gli effetti delle leggi penali, si definisce l'espressione *armi*, valevoli alla difesa e all'offesa?

Forse le armi sono strumenti temibili esclusivamente quali strumenti dei reati dei quali si occupa quel capo VII, in cui son previsti i delitti di *violenza e resistenza all'autorità*? O esclusivamente almeno dei reati di tutto il titolo III, di cui fa parte quel capo: *Delitti contro la pubblica amministrazione*? O esclusivamente, in ogni caso, del secondo libro, che tratta dei delitti in ispecie?

Le armi di cui nell'art. 180, sono strumenti per un grandissimo numero di reati, e talora ne sono obbietto. Possono servire per i furti, le rapine, gl'incendi, le devastazioni; servono per le ferite, gli omicidi, gli attentati all'onore, per compiere qualunque altro fatto delittuoso, dove entri il bisogno d'intimidire o di far violenza. La disposizione riferibile alle armi serve a determinare le condizioni di moltissimi delitti; ed è anche materia delle contravvenzioni, sì per la fabbrica, come per l'asportazione.

L'art. 180 pertanto deve rientrare nel libro primo. Potrebbe aver posto nel titolo IV sull'imputabilità, o rientrare in un titolo che, con quella sulle armi, altre disposizioni analoghe, cioè di carattere generale, raccogliesse.

L'art. 183 defluisce, sempre per gli effetti delle leggi penali, quali sono i *prossimi congiunti*. Ebbene, vi può essere concetto più generico di cotesto?

La condizione di prossimo congiunto niente ha di speciale e molto meno di esclusivo al capo VII del titolo III, libro II. Dei prossimi congiunti, come già delle armi, in parecchi articoli anteriori agli art. 180 e 183, si è dovuto tener conto; e non è bene che la loro definizione sia allagata dopo che, degli elementi che in essa rientrano, si è discusso in precedenti disposizioni. In molti delitti, e perfino in alcune contravvenzioni, la qualità di prossimo parente può entrare ed entra, o come condizione aggravante o come condizione scusante, e qualche volta perfino legittimante dell'azione. L'articolo 183, ancor meglio dell'altro relativo alle armi, deve far parte, mi penso, del libro I, titolo IV,

Imputabilità e cause che la escludono o la diminuiscono.

Nulla hanno parimenti di speciale ed esclusivo ad una determinata specie di reati e di pene gli articoli da 196 a 200, che comprendono tutto quanto il capo XII, *Disposizioni comuni ai capi precedenti*, cioè del titolo III, libro II, *Delitti contro la pubblica amministrazione*.

In quel capo, sempre per gli effetti delle leggi penali, si definiscono i pubblici ufficiali (art. 196), e si determinano le ipotesi e le condizioni che colpiscono e aggravano costoro, quando inciampano in alcune infrazioni di legge (articoli 197, 198, 199 e 200).

Ora, nulla ha tutto quel capo di esclusivo al titolo III; all'intero libro perfino, di cui fa parte quel titolo. Svariatiissimi sono i reati, all'infuori di quelli onde in quel titolo, nei quali la qualità di funzionario, entri, sia questi soggetto passivo, sia soggetto attivo del reato. Basterebbe accennare ai delitti contro la sicurezza dello Stato (titolo I); a quelli contro la libertà (titolo II); contro l'amministrazione della giustizia (titolo IV); contro la fede pubblica: nè fa d'uopo rilevare i casi di contravvenzioni. Onde si deve tutto il capo VII, titolo III, a mio giudizio, trasportare al libro primo.

Anche rispetto alla distribuzione di alcune disposizioni del libro II, io avrei molte osservazioni da fare. Accennerò al titolo II, dove si tratta di *delitti contro la libertà*. Spesso trovo che, delle figure di reato colpiscono, assai più direttamente e intensamente della libertà, quasi tutte le proprietà del cittadino, e principalmente la proprietà personale.

Converrebbe, secondo me, distinguere l'obbietto del diritto dalle sue condizioni, massima di cui è la libertà. Offendendosi il diritto politico, profanandosi le cose del culto, facendosi violenza e oltraggio ai suoi ministri, deturpandosi i luoghi riservati al culto o i cimiteri, violandosi cadaveri e sepolcri, come compendosi atti di violenza e d'intimidazione, si fa molto più che offendere la libertà, si manomette il diritto nel suo obbietto politico o morale o personale o domestico.

Nel titolo VII, l'art. 288 parla dell'incendio. Ebbene, la parte che riguarda l'incendio a fine di arrecare soltanto del danno, costituisce un attentato alla proprietà, come è l'incendio delle piantate di alberi o di arbusti, dei pro-

dotti agricoli ed altro, attaccati al suolo o staccati. Quel reato non mira, per coscienza, volontà, fatto, fine dell'agente, ad attentare alla incolumità quale è intesa nel codice. Onde, secondo me, la figura del reato di cui nell'articolo 288, deve scindersi in due; e la parte cui ho accennato deve rientrare nei delitti contro la proprietà.

Al titolo VII, la *violenza carnale*, e il *ratto* si portano tra i *delitti contro il buon costume e l'ordine della famiglia*. Di certo l'uno e l'altro obbietto non sono stranieri alle violazioni derivanti da quei delitti: ma, indubbiamente, secondo l'art. 314 (violenza carnale), e secondo l'art. 322 (ratto violento), i delitti accennati manomettono la proprietà morale, la proprietà fisica, la persona insomma del soggetto passivo del reato, incomparabilmente più del costume e dell'ordine della famiglia. Il posto di quei delitti dovrebbe essere, quindi, in quello che tratta delle persone. E ciò anche per quella stessa ragione che fra' *delitti contro le persone* (titolo IX) è discorso del *procurato aborto* (capo IV) e dell'*abbandono di fanciulli*, ecc. (capo V): obbietti che toccano parimenti, ma in seconda linea il diritto domestico, l'ordine delle famiglie, e il primo anche il costume.

Io ho fatto, ed in modo indicativo, non propriamente tassativo, le accennate osservazioni, per doppia ragione. In primo luogo, perchè, avendo accolto il sistema del Codice, il concetto mio intende a migliorarlo non a contraddirlo: il Codice non soffrirebbe alcun detrimento dalle lievi modificazioni che io propongo. In secondo luogo, perchè, in taluni casi, la rubrica in cui rientrano le singole disposizioni, dà luogo ad interpretazioni sull'indole del reato, le quali influiscono e nella definizione e nelle prescrizioni di esso. Il che è cosa grave.

La relazione, infatti, a proposito dell'art. 288 ammette che non occorre rimandare la parte di esso riferibile agli incendi ai prodotti agrari, ai delitti di danno contro la proprietà, perchè nel titolo VII non si discorre che di delitti contro l'incolumità pubblica, e anche quegli incendi, dicesi, attentano all'incolumità. Degli altri, riferibili alla proprietà, aggiungesi, è discorso altrove.

Io ho i miei dubbi; dappoichè di abbruciamen-

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 NOVEMBRE 1888

tanto, non si parla, a me è parso, in alcun altro articolo. Ma se anche se ne parlasse: siccome la materia dell'abbruciamento dei prodotti agrari sostanzialmente non ha di mira di attentare alla incolumità pubblica, e però è di criminalità inferiore, come avviene nei piccoli incendi in aperta e circoscritta campagna; così dovrebbe pur sempre evitarsi il raccogliere sotto unico nome di reato, fatti di colpeabilità, oltrechè d'indole, differentissimi.

Aggiungerò un'osservazione di carattere generale. Essendosi proposto dalla Commissione che la recidiva specifica deve applicarsi ai delitti compresi nello stesso titolo: la conseguenza sarebbe che, se nello stesso titolo qualche reato non dovesse figurare, ma in altro, per ciò solo s'infliggerebbero pene al di là dell'intenzione del legislatore; ovvero dei colpevoli sfuggirebbero alla recidiva specifica, solo per la diversa postura della disposizione penale.

Ma su coteste, come su altre cose correlative, non è il fuoco nè il tempo questo di dare, ulteriori svolgimenti.

Ringrazio anzi la Commissione, di avere preso in considerazione alcune delle mie proposte, anche rispetto all'ordinamento delle diverse disposizioni del Codice; e pongo fine alle mie parole.

Il sentimento di dovere, e, sotto alcuni riguardi, di solidarietà con la Commissione, e sotto altri, ancora, di doverosa modestia, che non dovevo usurpare il posto riservato alla sapienza teorica e pratica dei relatori, ispirarono le mie parole, e ne determinarono il ristretto e, del tutto, positivo tenore.

Io le chiudo, affrettando coi miei voti il momento di mettere nell'urna la palla che approvi, col Codice, l'energia, il sapere e l'illuminato buon volere dell'onor. guardasigilli. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. senatore Moleschott.

Senatore MOLESCHOTT. Signori Senatori! Abbiamo un proverbio che corre sulle labbra di tutti e che dice: « Il tempo è galantuomo ». Di questo proverbio si è impadronito il poeta, ed a guisa dei poeti lo ha abbellito. Schiller nel suo *Wallenstein*; che è forse la sua tragedia

più bella, dice che il tempo è l'angelo della umanità.

Io veggio qui comparire quell'angelo colle ali di luce, in una mano la bilancia, nell'altra la spada con la punta abbassata, quasi per dire che la giustizia sussiste senza aver bisogno di minacciare le vite umane.

Sia pure che la morte è un fatto naturale e come tale non è un male. L'onor. senatore Vitelleschi lo disse con una serenità che sarebbe degna di Spinoza, con uno stoicismo che supera lo stesso Epiteto.

E finché si tratti di teoria vado più oltre dello stesso senatore Vitelleschi. Io affermo che la morte sia un bene, perchè da essa risorge vita novella. Sta bene finché ci troviamo nel campo della teoria, della speculazione; nel caso pratico lascio ad altri di rispondere, lascio la risposta allo stesso senatore Vitelleschi. Ma io, per parte mia, confesserò che non temo la morte, ma che desidero la vita.

Non facciamo confusione fra due cose che sono talvolta diametralmente opposte, cioè, non confondiamo la natura con la società. Quello che con animo rassegnato dobbiamo accettare dalle mani della natura, la società non ha il diritto d'infliggere. Imperocchè la società non deve essere implacabile giammai. Se lo è, e crede in Dio, si arroga di sostituirlo come coloro che osano santificare i trapassati dopo secoli; e se non crede, si degrada dalla dignità serena di un essere collettivo al pensiero, al sentimento di un individuo. L'individuo può essere implacabile, come implacabile si rappresentava il suo Dio il popolo d'Israele; la società si difende e perdona.

Essa aspira di giorno in giorno ad avvicinarsi maggiormente all'infalibilità, ma infallibile non si crede mai, e perciò non può volere una condanna irreparabile.

Secondo me tutta la questione della pena di morte è giudicata con una frase sola: meglio mille assassini salvati dal patibolo e resi innocui nelle carceri che un solo supplizio erroneo che pesi sulla coscienza umana, la quale quando venga offesa è estremamente sensibile, diventa irrequieta, ribelle, aggressiva e vince poi sempre.

Veggio quindi con animo soddisfatto dal maggior numero dei discorsi che il Senato ha potuto sentire finora, dallo stesso discorso del-

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 13 NOVEMBRE 1888.

l'onor. Vitelleschi il quale prevede che in questo caso non avrebbe potuto riportare la vittoria, che la questione è giudicata.

Ed io me ne rallegro innanzi tutto con l'onorevole Mancini il quale vede trionfare i suoi principî, con l'onor. Zanardelli che possa apporre il suo suggello a questo Codice, egli uomo illustre per sapienza, per coraggio civile e per la efficacia con la quale sa attuare e questo e quella, avendo alla sua disposizione quell'eloquenza che non esce liscia sotto la lima dolce del lezio, ma l'eloquenza che, sicura della forma, prorompe dal cuore dal quale nascono i grandi e forti pensieri.

E non si dica che ci troviamo coi pochi, poichè ci troveremo in buona compagnia. Staremo colle nazioni più civili e più libere, col l'Olanda, col Portogallo; gareggeremo cogli sforzi della nobile Svizzera; imiteremo l'esempio della Toscana che ci diede Danto e Michelangelo, Leonardo e Galilei, di quella regione italiana che colla Grecia e colla Palestina divide la gloria di essere la culla della moderna civiltà. E meglio ancora, goderemo la migliore compagnia possibile, goderemo la compagnia di noi medesimi, poichè non havvi migliore compagnia di quella dell'uomo convinto che ha il coraggio della sua opinione, l'ardire di mettere una santa convinzione in atto.

Ed ora, volendo brevemente parlare sugli articoli che si riferiscono agli abusi dei ministri del culto, mi prefiggo di evitare due confusioni.

Innanzitutto io non voglio confondere la religione colla Chiesa. La religione è superiore alla Chiesa, ed è doloroso doverlo dire, molte volte, sta all'infuori della Chiesa. La religione rispetta sempre la patria, anzi il patriottismo è una delle sue più sublimi manifestazioni.

Ma io non voglio neppure la confusione dei preti, presi individualmente, col clero. Noi tutti lo sappiamo per personale esperienza: esistono dei buoni preti che si distinguono per mitezza d'animo, alieni da qualsiasi genere di fanatismo, dei preti religiosi, che hanno fede così profonda nella religione, che a loro ripugna l'idea di servirsi di qualsiasi arma temporale per appoggiarla. Essi non confondono la religione coll'ambizione. Tali preti sono angeli di pace, tali preti amano la patria, ed io, lo confesso,

li amo e rendo a loro la stima per la loro convinzione che io pretendo per la mia.

Nessuno pensa a ferirli; e secondo me qui il nodo della questione, la più forte confutazione di coloro che pensano diversamente, si trova in un semplicissimo ordine di considerazioni.

Si parla di leggi eccezionali! Ma io non debbo ricordare al Senato - molte cose che si dicono in Senato, non si dicono per il Senato, ma per la nazione al pubblico - non devo ricordare al Senato che noi abbiamo un Codice commerciale, un Codice militare, che esiste un Codice per tutelare la salute pubblica, che noi abbiamo in questo stesso Codice penale una serie di articoli, che troviamo ad ogni piè sospinto, dei quali ne citerò uno solo, nei quali si trovano delle misure precisate contro i pubblici ufficiali, e cito l'art. 135. Si tratta in questo articolo dei delitti contro le libertà politiche, e nel secondo alinea è detto che quando il misfatto sarà commesso da un pubblico ufficiale la pena sarà duplicata o triplicata; e vengono forse i pubblici ufficiali a lagnarsi, ad insorgere e dire che sono perseguitati con leggi particolari?

L'operaio che eccita i suoi compagni allo sciopero, il medico che si rifiuta di obbedire a quanto prescrive il Codice d'igiene, il negoziante che falsi una cambiale, il soldato fedifrago alla bandiera, il prete che tradisce la patria, tutti sono abbracciati dalla medesima legge, la quale non ha mai intenzione di essere vendicativa, ma tende a tenere tutti sulla buona strada, prescrivendo a tutti il loro dovere impreteribile. La legge quindi è contro nessuno, la legge è piuttosto per tutti.

I doveri sono diversi per diversi ordini di cittadini: il soldato non ha occasione di peccare al modo del prete, nè questi a guisa dell'operaio, nè l'operaio come il medico.

È certamente un bisogno della vita sociale, un bisogno assoluto della patria avere un Codice, che preveda e contempra le mancanze di tutti. Nessuno dubita dell'importanza, della necessità delle misure prescritte nel Codice contro il negoziante, contro il soldato, contro il pubblico ufficiale che non faccia il suo dovere, e via discorrendo.

Mi domando dunque se c'è il caso di prescrivere qualche cosa per prevenire, e se fa

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 NOVEMBRE 1888

d'uopo per reprimere, l'abuso dei ministri del culto.

Signori senatori! serpeggia un veleno, che, sia concesso pure a me di esprimere la mia convinzione, serpeggia un veleno che è peggiore del cavallo di Troia.

Era il 20 giugno dell'anno 1878, il giorno del Corpus Domini; ed io passeggiava per le vie di Roma un poco coll'intenzione di fare uno studio psicologico, un poco anche a scopo di studio storico. Io penetrai nella chiesa del Gesù e vi trovai sul palco che faceva ufficio di pergamo un uomo che, con vivacità di eloquio e con più che vivacità di gesto che ricordava l'artista, faceva un lungo, un abilissimo discorso, nel quale non c'era parola che non stillasse odio contro la patria, odio contro le istituzioni. La cosa andò tant'oltre che io, che ho studiato un poco questo Codice penale, vedo che mi sono trovato in grave pericolo, poichè dopo una mezz'ora doveti ritirarmi dal tempio per non incorrere nel pericolo di non poter tacere.

E si è sentito dire qui da un rispettabile collega che non c'è grande pericolo in queste prediche, perchè chi va a sentirle sono le donne, sono i pargoli, sono i vecchi sui quali non hanno gran presa questi discorsi, o almeno nei quali non producono degli atti di violenza o di tradimento. Io incontrai poco tempo dopo di aver sentito quel discorso, che con sincerità ho qualificato e di cui ho voluto specificare il luogo ed il tempo, perchè non voglio stare, non dico sotto il sospetto, ma sotto il dubbio di venire all'augusto cospetto del Senato con vaghe accuse, ho incontrato poco tempo dopo una signora, moglie di un alto impiegato, una donna colta ed intelligente, ed io le parlai del discorso che aveva sentito lei, come me - ed ella non si era accorta di niente.

Ed ecco il veleno, o signori; si picchia e ripicchia, si stilla e si ridistilla, e si fa penetrare a poco a poco nel sangue, nel cervello quello che vi avvelena il frutto nel seno materno. Tali madri inducono poi i padri a mandare i loro figli nelle scuole ecclesiastiche, magari agli Scolopi, e li sottraggono alla sana influenza della pubblica educazione veramente italiana.

Ognuno vede che il veleno esiste; è dunque

necessità di mettere nel Codice degli articoli che reprimano gli abusi dei ministri del culto.

Si ha ragione di dire che la discussione si deve accettare sempre. Signori miei! quando si tratta dell'affermazione di un vero, la discussione non è mai troppa. Chi lo afferma può essere nel falso, e se è nel vero, per la discussione, questo lo disse benissimo l'onor. Fusco, ei guadagna sempre.

Ed io sentii, non solo col piacere della benevolenza, ma sentii con riconoscenza il discorso dell'onor. Vitelleschi, perchè mi avrebbe rincresciuto, dopo che la pena di morte in Senato ha subito altre vicende in altri tempi, che la sua abolizione fosse stata ora approvata senza sentire la voce di colui che invece vorrebbe mantenerla. Ne ha parlato con convinzione, con garbo, in modo da farsi sentire volentieri da tutti, ma ne ha parlato, mi permetta che lo dica, con la solennità rassegnata che si adopera in un discorso funereo. (*Si ride*).

E qui riveggo il mio angelo del tempo, perchè, quand'anche non me ne avesse rammentato ieri l'eloquente discorso dell'onor. Lampertico, io me ne ricordo come del mio primo dolore nella vita politica attiva, della sconfitta che là su quel banco, e molti di voi ne erano partecipi, ed io mi glorio di esserne stato partecipe, della sconfitta, dico, che dovette subire l'onor. Mancini.

Di un tale primo dolore ognuno si ricorda come del primo amore.

Ed io non mi perito di raccontare al Senato che doveti fare un viaggio a Napoli per confortarmi, per ritemprarmi, per ricrearmi dopo quel giorno, dopo quel voto, oggi è lecito dirlo, che a me sembrava fatale.

Quindi è con compiacenza singolare che io mi inchino oggi alla sapienza della Commissione speciale del Senato che ha saputo mettere la giustizia al disopra di qualsiasi privilegio, che ha saputo scoprire sotto la sottana del prete il cittadino, che ha dichiarato indiscutibile la patria. Imperocchè, in questa parola mi sia concesso di raccogliere la vera risposta che io intendeva dare all'onor. Fusco. Ogni vero è discutibile. Una sola cosa in questo mondo vi ha che non è discutibile, che non può essere discutibile; e quest'unica cosa si chiama la patria. (*Benissimo. Approvazioni generali*).

Signori senatori, io sento il bisogno in questo

momento di rivolgere un ringraziamento che mi sgorga dall'animo verso il mio illustre amico, il senatore Massarani, per il tributo di omaggio e per il cordiale augurio che egli ha voluto mandare all'indirizzo dell'illustre Mancini, il quale, con una attenzione che non domano le sofferenze, con animo soddisfatto e lieto, da lontano sta osservando lo sviluppo del nostro lavoro al quale egli prese sì gran parte.

Ma io debbo ringraziare l'onor. Massarani di un'altra cosa, e nel mio ringraziamento devo sinceramente abbracciare il collega Lampertico, perchè amendue hanno riconosciuto gli onori del combattimento all'antropologia criminale.

Io non intendo, perchè non vorrei abusare neppure della più favorevole occasione, farmi qui ed in quest' ora apostolo di quella giovine scuola alla quale appartengo collo studio e col-l'amore. Se vi è una forza della vita che può tranquillamente dar tempo al tempo, essa è la forza della scienza. L'antropologia criminale confida nel trionfo dei suoi principî, non già di tutti i suoi teoremi, ma ne desidera l'applicazione solo a passo a passo, gradatamente, a misura che l'indagine avrà maturato i suoi frutti, e solo quando i frutti saranno realmente maturi.

Nel suo efficace discorso di ieri, l'onor. Lampertico, occupandosi della scuola, cui alludo, anche in modo più particolareggiato, ebbe a dire che, se l'antropologia criminale è nel vero, il Codice penale non dovrebbe essere riformato a ritocchi, ma dovrebbe essere rifatto di pianta, dall'ime fundamenta.

Mi duole di non poter convenire in questo concetto col serio e leale pensatore che ho più volte nominato. Mi piace ricordare le parole che Mefistofele dice allo scolare, e voglio citarle nella traduzione che dobbiamo ad un nostro compianto e carissimo collega che per tanti anni ci è stato fedele, al Maffei. Egli dice così:

Leggi, diritti e patti,
Quasi malor, trapassano in retaggio
Da questo a quel lignaggio,
E striscian quatti quatti
Di paese in paese,
Tal che demenza
Diventa la ragione,
Tormento il beneficio.

Signori senatori, io credo che sia impossibile svellere la mala pianta per sostituirvi di un tratto una nuova, sana, rigogliosa, sod-

disfacente alle migliori esigenze, perchè ciò supporrebbe che si potessero distruggere parecchie generazioni da questo mondo, senza avere alcuna speranza di vederne sorgere delle successive che potessero scrivere una nuova legge su vergini pagine.

La legge, il diritto deve rifarsi per modo di frammenti, nella stessa maniera in cui si rifà, si rinnova a nuova vita vigorosa l'organismo vivente.

Per colui che ha gli occhi aperti le unghie lo fanno da sperimentatore. Noi le vediamo crescere, e chi osserva sa che in pochi mesi si rinnovano dalla radice fino al margine libero; in pochi mesi nasce un'unghia nuova di pianta, come in pochi giorni si rifà il sangue, ed in un breve lasso di tempo, in un tempo non molto lungo, ma non facile a determinare con esattezza, si rinnova, molecola per molecola, tutto l'organismo, e nasce un organismo nuovo nel vecchio, e rifiorisce con nuovo vigore. Tale e non altra è l'evoluzione della legge.

Tremila anni or sono Creonte ebbe il coraggio di condannare ad essere sepolta viva Antigone, quel luminoso modello di tenerezza filiale e di amor fraterno, perchè? Perchè aveva reso gli ultimi onori alla salma di Polinice suo fratello. Un fatto sì orrendo non può ripetersi; e quantunque tremila anni forniscano un bello esempio di misura, io non oso far il profeta misurando il tempo a numero di secoli; ma una cosa per me è certa: verrà il giorno in cui invece di avere dei sedicenti vicari di Dio avremo apostoli dell'umanità, in cui il mondo trascendentale sarà disceso, sarà concreto nel petto dei forti pensatori. Ed allora non si troverà un giudice il quale, colla stregua di una moralità inesorabile, oserà bruciare il marchio dell'infamia sul petto di un delinquente; allora il giudice con occhio pietoso guarderà quell'infelice, quel disgraziato degenerare, lo renderà innocuo, difenderà la società, la difenderà forse meglio che non la difendiamo noi oggi; ma quel giudice impietosito perdonerà, come perdonava il più sereno, il più sublime giudice che il mondo ha visto, colla preghiera: Perdona perchè non hanno intelligenza di quel che commisero, « perdona loro perciocchè essi non sanno quel che si fanno ».

La scuola di antropologia criminale non è poi così nuova come certi suoi ardimenti o

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 NOVEMBRE 1888

come certe titubanze della scuola classica potrebbero far supporre.

Non è da oggi che è riconosciuto il principio che l'uomo è un prodotto di natura e di coltura, dell'indole sua propria e dell'ambiente. L'antropologo cerca d'indagare, di misurare amendue questi fattori, i poteri congeniti dell'uomo e la mèta che possono raggiungere nella vita sociale, i ceppi individuali che natura gli appose ed i mezzi che la società gli ha offerto per liberarsene. Se l'antropologo con predilezione mette in rilievo tutto quello che è marchio di natura, ciò dipende dalla immensa preponderanza di cui hanno goduto per lunghissimo tempo le riflessioni astratte sull'imperativo categorico, l'imperativo categorico che dai più non è stato mai compreso, e che ad altri che lo compresero venne meno in momenti dolorosi per loro e per la società.

Signori senatori! io sono salito in un campo arduo e spinoso, nel quale noi troviamo l'Italia in piedi, l'Italia che scioglie un debito d'onore e di gloria, riconoscendo l'eredità della sapienza legislativa dell'antica Roma e sviluppando le iniziative e l'opera dei nostri Filangeri e Beccaria. Sono salito in un campo nel quale l'Italia ha percorso le altre nazioni nello strenuo lavoro di dissodarlo.

Ed io ringrazio di tutto cuore gli onorevoli senatori Massarani e Lampertico perchè essi accolsero, perchè, senza esserne seguaci, essi hanno accolto con nobili parole nell'arringo l'antropologia criminale, come l'accolse Francesco di Holtzendorff, maestro di color che sanno, cui pure da questo seggio io mando un augurio di salute. Per conto proprio esprimo la mia ammirazione ai nostri Lombroso, Ferri, Garofalo, i quali con abnegazione vanno seminando senza chiedersi se avranno il compenso della messe. Essi seminano alberi che ai nostri nipoti porteranno ombra e frutti.

Un' ultima parola.

Io oso sperare che il Senato non mi tacerà di indiscrezione, non mi sospetterà di febbrile ardore, se ho osato qui, trattandosi di leggi, lodare i vivi. Secondo il mio avviso abbiamo una tendenza ad esagerare nelle nostre lodi dopo morte, e siamo parchi, siamo avari quando si tratta di incoraggiare col nostro encomio i viventi. Ora il plauso opportuno non è soltanto il nutrimento etereo dell'artista, è pure il cibo,

il conforto, lo stimolo dello scienziato, dell'investigatore, dell'uomo pubblico.

Dopo queste parole non ho da dire al Senato che io voterò il Codice, lieto di veder sorgere un monumento di senno italiano, un diritto che si ispira a tanta liberalità da vincere la forza, così ricco d'idee da dominare la materia, quella stessa materia dalla quale pur le idee sono nate. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Riberi.

Senatore RIBERI. Signori senatori! Dopo gli eloquenti discorsi che furono pronunciati, dopo quello per verità splendido che avete testè udito, io prendo la parola in questa solenne discussione con grande trepidazione, quantunque non sia intendimento mio di fare un discorso scientifico, nè di svolgere teorie, ma solo di esporre alcune pratiche osservazioni suggeritemi dall'ormai lungo esercizio della mia professione e di esprimere alcuni desideri di modificazioni.

Innanzitutto però dichiaro che voterò il nuovo Codice penale.

Lo voterò come cittadino italiano, perchè fa scomparire le ultime vestigia di una patria divisa.

Lo voterò come giurista, pensando che una illustre pleiade di cultori della scienza penale, per lungo corso di anni, ha con intelletto d'amore fatto studi accuratissimi per la riforma della legislazione penale, e che gli eminenti penalisti che hanno elaborati i precedenti schemi, come il Pessina, il Vigliani, il Mancini, non hanno esitato ad approvarlo.

Lo voterò perchè è stato, per adoprare la parola dell'onor. Pessina, giudicato dai più insigni penalisti italiani e stranieri come un monumento di civiltà giuridica, e perchè non è semplice imitazione di Codici di altre nazioni, ma risponde alle splendide tradizioni giuridiche italiane ed ai progressi del diritto nel mondo contemporaneo.

Io lo voterò, infine, perchè ho amplissima fiducia nell'illustre guardasigilli, il quale ha dichiarato nell'altro ramo del Parlamento, e credo lo ripeterà a noi, che egli terrà conto delle osservazioni che vengono fatte nel definitivo coordinamento del Codice a cui egli ha la fortuna, meritatissima per l'alto ingegno, per i profondi suoi studi, per l'elevato suo carattere, di apporre il suo nome, come già l'appose

al Codice di commercio, e come io auguro e spero che l'apporrà al nuovo Codice di procedura penale e al nuovo ordinamento giudiziario.

Io intendo, o signori senatori, di fare osservazioni, e proporre modificazioni le quali non intaccano punto l'economia generale del progetto; quindi non combatterò, qualunque possa essere la mia individuale opinione, il nuovo modo di ripartire e di commisurare le pene che viene sostituito al sistema di una graduazione prestabilita.

Ma io, ricordandomi che l'illustre Vigliani, quand'era ministro, disse in Parlamento che si augurava che al pareggio del bilancio dello Stato si aggiungesse quello del bilancio della giustizia, e che il pareggio del bilancio della giustizia consisteva nella equazione tra la legge e la sua applicazione, e ritenendo che la legislazione di un paese deve formare un tutto armonico, credo opportuno di esaminare se un'ampia latitudine fra un massimo ed un minimo, lasciata al giudice nell'applicazione delle pene, possa conciliarsi colla istituzione della giuria.

Signori, sarebbe ora un fuor d'opera la difesa del giuri, quantunque sia sovente fatto segno ad una guerra sistematica. Questa difesa fu fatta con gli splendidi discorsi pronunciati nel 1874 nella Camera elettiva dagli onorevoli Vigliani, Pisanelli e Mancini.

Io prego però il Senato che voglia acconsentirmi di ricordare le seguenti eloquenti parole dell'onor. Vigliani: « La partecipazione del popolo ai giudizi penali, come molto saviamente, e da maestro della materia, ha osservato poc'anzi l'egregio Pisanelli, è talmente collegata colle libertà politiche, che la storia ce la presenta come compagna indivisibile della libertà, come appannaggio di tutti i popoli che si costituiscono in reggimento libero, e non solo questo principio fa parte costante del patrimonio delle franchigie liberali, ma ne segue costantemente le sorti, cosicchè nasce l'istituto colla libertà, cresce e prospera colla libertà, e se accade che la libertà decresca o decada, il giuri segue lo stesso moto discendentale.... Io avrei desiderato che non si fosse sollevata la questione intorno al mantenimento della giuria, perchè a me cagiona un vivo disgusto l'intendere soltanto che un popolo libero possa un giorno dubitare del suo interesse a mantenere

una istituzione, della quale tutte le nazioni libere si sono sempre mostrate gelose ».

E l'onor. Mancini in quella occasione disse colla sua grande competenza:

« Credete voi che sia necessario, ed anche utile, nel ricercare l'idoneità ed attitudine a pronunciare un giudizio sopra le prove di un fatto, preferire coloro che sono provveduti di speciali studi giuridici e di abitudine ed esperienza nel giudicare, ovvero il cittadino fornito a sufficienza dell'ordinaria capacità e coltura? La questione invano vorrebbe nascondersi, chè essa da tutti gli scrittori imparziali è stata risolta a disfavore della magistratura permanente.

« Potrei addurvi infinite autorità, ma ne voglio citare due sole:

« L'Hélie, il più celebre criminalista di cui si onori la Francia, presidente della sezione criminale di cassazione, scrive:

« I fatti, anche quando sono della stessa natura, o prodotti nella stessa circostanza, non sono giammai identici; differiscono nei loro elementi materiali per l'età, l'educazione, la situazione, l'intenzione degli agenti. *I gradi che li separano sono infiniti.* Tale atto prende il suo carattere dalla fermezza della intenzione che l'ha accompagnato, o dalla sua incertezza e variazione: tale altro attinge il suo aggravamento o la sua scusa dalla posizione dell'agente, dalla sua istruzione, dal suo stato di ricchezza o di povertà, dai gradi della sua intelligenza, dalla causa impulsiva dell'azione. E mestieri togliere tutte queste differenze, perocchè la giustizia penale cesserebbe di essere, se non misurasse la intensità della commozione sociale e della criminalità dell'agente, se non *proporzionasse* la penalità alla *gravità* di ciascun atto al *grado* del male commesso. La verità, e per conseguenza la giustizia, è tutta intesa in queste gradazioni. Ora, i giudici perfettamente atti al giudizio dei punti di diritto apportano essi la stessa attitudine all'apprezzamento dei fatti?.... È loro difficile spogliarsi dell'abitudine scientifica di generalizzare le loro decisioni... Essi veggono categorie di fatti piuttosto che specie, classi di agenti piuttosto che individui. L'idea stessa di giustizia che è in essi li trascina a codesti giudizi sistematici, perchè non vogliono colpire di pene uguali agenti che

compariscono giornalmente avanti ad essi con una criminalità in apparenza eguale. I giurati non sono nella stessa situazione. Essi non sono preoccupati da alcuna idea sistematica.... Liberi da ogni pensiero preconcelto, da ogni dottrina per quanto eccellente in se stessa, essi non domandano che alla loro ragione, non cercano che nella loro coscienza la sentenza che devono pronunciare ».

L'onor. Mancini leggeva pure le considerazioni di un altro magistrato stato molti anni procuratore generale, l'Hello, che si esprimeva presso a poco nei medesimi termini.

Questo giudizio portato dell'attitudine comparativa del giudice permanente e del giudice popolare da insigni magistrati e penalisti, mi pare, o signori, che valga a dimostrare che è opportuno, come già dissi, che è anzi importantissimo esaminare, se una troppo grande estensione lasciata dalla legge penale al magistrato nell'applicare le pene non riesca a deferire ai giudici legali la facoltà di fare essi molte volte nei procedimenti, che si svolgono davanti le Corti di assise sulle circostanze che aumentano o diminuiscono l'imputabilità, quegli apprezzamenti che, secondo lo spirito della istituzione della giuria, dovrebbero essere esclusivamente riservati al criterio dei giurati.

Ora, o signori, il giudice può attualmente sotto la vigenza del Codice sardo esimersi dall'applicazione sincera del verdetto dei giuri.

Figuriamo, infatti, l'ipotesi che sia sottoposto al giudizio di una Corte d'assise un imputato di reato di furto qualificato. Tutti sanno che, secondo il Codice sardo in vigore, il furto è punito colla reclusione, che si divide in tre gradi, da tre a cinque, da cinque a sette, da sette a dieci, ed è qualificato per il valore, per la persona, per il tempo, per il luogo, per il mezzo, per la qualità della cosa.

Ora, si supponga che il magistrato, ritenendo che il furto sia qualificato per il valore e per la persona, e non esistano circostanze attenuanti, spaziando fra il massimo ed il minimo, creda di potere irrogare la pena di anni cinque di reclusione.

Suppongasì che il giuri escluda una delle qualifiche ed ammetta le circostanze attenuanti; in questo caso, il magistrato che volesse rispettare scrupolosamente il verdetto del giuri, invece di comminare la pena di anni cinque, do-

vrebbe applicare la pena di tre anni di carcere, o tutto al più di tre anni di reclusione.

L'illustre magistrato e criminalista Pescatore, che fu pure ornamento di questo alto Consesso, e che sostenne l'ufficio di procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma; scrive in uno dei suoi dotti libri :

« Dichiarata dai giurati l'esistenza di circostanze attenuanti, i giudici legali della Corte di assise dovranno diminuire la pena di un grado. Né occorre dubbio di applicazione nel caso di *pene fisse*; ma nell'applicazione di una pena spaziente tra due limiti, dovendo i giudici diminuirla di un grado in virtù delle circostanze attenuanti che i giurati dichiararono da quale limite partiranno? Forse dal *maximum*? E saranno i giudici autorizzati ad applicare la pena quasi nel massimo suo rigore, in onta alle circostanze attenuanti, cioè colla diminuzione di un solo grado del limite superiore?... Noi neghiamo che il punto di partenza dal *maximum* sia consentaneo allo spirito della legge e di una *sincera applicazione del verdetto* dei giurati; ammettiamo che i giudici della Corte d'assise possono partire dal *grado intermedio*. »

La stessa opinione esprime uno dei nostri più reputati, se non il primo dei nostri penalisti, il compianto senatore Carrara.

Invece, giusta la giurisprudenza delle supreme Corti, il magistrato può prendere le mosse dal massimo; e conseguentemente, nell'ipotesi raffigurata, potrebbe applicare la stessa pena di cinque anni, tenendo assolutamente nessun conto delle dichiarazioni che abbia fatto il giurato, colle quali si escluse una delle due qualifiche, e furono ammesse le circostanze attenuanti.

Io, o signori, comprendo che si richieda una grande virtù nel magistrato per sacrificare il suo convincimento in ordine all'apprezzamento di un fatto che si è svolto innanzi ai suoi occhi. Io comprendo che esso debba fare un supremo sforzo se è obbligato a ritenere che realmente esistano, ad esempio, la provocazione, l'eccesso della difesa, le circostanze attenuanti quando i giurati le hanno affermate, se egli invece è convinto che nessuna provocazione ci sia, che non si verifica l'eccesso di difesa, che l'imputato non è meritevole di circostanze attenuanti, ovvero che non vi sia a carico dell'imputato

circostanza aggravante quando i giurati l'hanno negata, sebbene esso non abbia dubbio che l'aggravante risulti dal dibattimento. Certo il magistrato raggiunge un supremo grado di virtù se egli sa mantenersi assolutamente estraneo al fatto, come i giurati devono essere stranieri assolutamente alla questione di diritto; ma siamo noi sicuri che tutti i magistrati possano sempre elevarsi a questa serena altezza?

Io potrei citare fatti, io potrei ricordare le parole dette nell'altro ramo del Parlamento da un distinto giureconsulto, che cioè vi hanno magistrati che sono inchinevoli ad applicare il massimo, ed altri il minimo; io potrei dirvi, e altri pratici potrebbero confermarlo, che magistrati integerrimi, onoratissimi, non esitarono a confessare che in certi casi, siano pure non frequenti, non poterono acquietarsi al verdetto dei giurati perchè troppo ripugnava alla loro coscienza, e che conseguentemente avevano procurato di rimediarsi valendosi della latitudine che loro attribuisce la legge.

Taluno disse che la latitudine lasciata al giudice nel commisurare la pena è un correttivo dell'istituzione del giuri; che è quasi un bene che il giudice togato, se è convinto che i giurati hanno errato, possa rivalersi, se mi è permessa la frase, nella applicazione della pena, quando esso ha piena facoltà di spaziare fra i due limiti di massimo e minimo.

Io invece dico: se l'istituzione della giuria non corrisponde ai bisogni della giustizia, si abbia il coraggio di abolirla; ma finchè questo istituto vige nel nostro paese, è dovere di tutti di farne l'applicazione, secondo lo spirito suo, e scrupolosamente.

Ora io domando: Ha rimediato a questo, che per me, lo ripeto, è un grave inconveniente, un grave male, il nuovo Codice penale?

A me non pare, perchè il Codice in esame concede pure al giudice una latitudine nella pena di 7, di 8 e perfino di 9 anni; e l'art. 30 del progetto stabilisce anzi che quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita di una determinata frazione della sua durata o del suo ammontare, l'aumento o la diminuzione non deve di necessità operarsi sul massimo o sul minimo della pena.

E per di più, mentre il Codice sardo dispone che quando esistono le circostanze attenuanti si deve diminuire la pena di un grado, l'attuale

Codice prescrive una diminuzione minore, cioè soltanto di un sesto. Mentre il Codice sardo permette in certi casi al giudice di scendere perfino a pene di polizia, concorrendo circostanze attenuanti, il nuovo Codice toglie questa facoltà.

L'illustre guardasigilli, in bellissimo suo discorso pronunciato nell'altro ramo del Parlamento, disse che se innumerevoli sono i fatti che cadono sotto il medesimo titolo di reato, non ve ne sono due soli che per le circostanze in cui avvengono, e per l'effetto che producono e per la moralità dell'agente si possano considerare eguali; e che perciò il punire ugualmente fatti così ineguali convertirebbersi nella più enorme ineguaglianza ed ingiustizia.

Io potrei rispondere che quelle differenze che esistono fra fatto e fatto, sia che costituiscano le circostanze aggravanti o che costituiscano le minoranti espressamente stabilite dalla legge, ovvero le circostanze generiche, debbono, come dicono i dotti scrittori che ho citato, essere deferite all'apprezzamento del giurato.

Ed è notevole che le circostanze aggravatrici o minoranti espressamente previste danno facoltà al magistrato di fare, in certi casi, l'aumento o la diminuzione soltanto di un sesto della pena. Ora, queste circostanze stabiliscono differenze tra fatto e fatto molto più sensibili che quelle altre generiche che sono lasciate all'apprezzamento del magistrato. Ed unicamente in vista di queste generiche differenze si dovrà concedere all'arbitrio del giudice di applicare la pena spaziando in una estensione persino di nove, dieci anni?

Come è possibile l'eguaglianza che si vorrebbe raggiungere, se un magistrato può comminare per un fatto tre anni, e altro magistrato per lo stesso fatto, e solo perchè possono verificarsi talune differenze generiche, irrogare dieci anni di pena?

Tuttavia, ammetto che si debba lasciare una latitudine al magistrato, ma mi permetto di fare vivissima preghiera all'onorevole guardasigilli perchè voglia, quanto meno, studiare se non sia il caso di temperare, se non altro, l'estensione che mi sembra eccessiva lasciata al giudice, e se non sia il caso di convertire in un precetto legislativo l'autorevole opinione giuridica del Pescatore e del Carrara - che cioè, quando si siano ammesse le circostanze atte-

nuanti, sia tolto il diritto al giudice di partire dal massimo, e debba invece partire dalla media della pena. Altrimenti potrebbe venire vulnerata quell'istituzione del giuri della quale non è dubbio che l'animo eminentemente liberale dell'onor. guardasigilli è al pari di qualunque altro gelosissimo.

Il senatore Miraglia ha nel suo dotto discorso di ieri ricordato i precedenti storici circa la capacità del condannato all'ergastolo di testare, e li ha illustrati colla sua sapiente ed applaudita parola.

Io nulla aggiungerò sotto l'aspetto scientifico, e mi limiterò a fare alcune considerazioni sotto l'aspetto pratico.

Ove il condannato lasciasse superstiti a se il coniuge e due parenti in sesto grado, la sua eredità *ab intestato* si devolverebbe al coniuge per una terza parte, ai parenti di sesto grado per due terze parti.

La nostra legge non autorizza il divorzio.

La donna infelicissima, costretta a portare il nome di colui che fu sottoposto alla massima delle pene, è ingiustamente anch'essa disonorata, sprezzata, come se fosse una colpevole.

Essa dovrà vivere forse una vita di stenti, senza alcuna consolazione, respinta talvolta persino dai parenti o scacciata dagli opifici dove trovava il lavoro per provvedere al suo sostentamento.

Perchè non si dovrà permettere che il condannato ripari in parte al gravissimo pregiudizio che col misfatto arrecò alla sua compagna di vita, e che ricordando di essa gli affetti e le pietose cure, e gli atroci dolori che le cagionò, le possa far dono, o legare le sue sostanze, o almeno una porzione maggiore di quella che le spetterebbe in una successione *ab intestato*?

La condanna all'ergastolo può essere pronunciata anche per un reato di sua natura politico, e il condannato per fanatismo politico o religioso potrebbe non essere un volgare malfattore, e conservare puri i sentimenti di famiglia.

Se il condannato, prima di commettere il delitto, ha procurato ad uno dei suoi figli una professione, un'arte, un mestiere, e se ha un secondo figliuolo il quale per imperfezioni fisiche è incapace a qualsiasi proficuo lavoro, non è giusto che il padre, volendo riparare, se così posso dire, all'ingiustizia della natura, lasci al figlio infelice una sostanza maggiore

onde possa provvedere a sé? Perchè privare il condannato persino del diritto di venire in soccorso di coloro che gli sono stretti dal vincolo di sangue?

Un'altra considerazione.

Perchè nelle magnifiche relazioni ministeriale, della Camera elettiva e senatoria (che saranno nell'avvenire consultate da tutti gli studiosi della scienza penale, dai magistrati e dai pratici), si dice che non è conveniente lasciare la facoltà di testare al condannato?

Perchè il condannato potrebbe gratificare i soci e fautori dei propri delitti e beneficiare persone al pari di lui indegne, e dare l'ultimo crollo all'infelice sua famiglia.

Ma potrebbe invece accadere che il reato sia stato commesso dal condannato, istigato o coadiuvato da uno che sarebbe il suo erede.

Il nuovo Codice toglie la facoltà di testare, non quella di succedere; e d'altronde il complice potrebbe esser condannato ad una pena minore per circostanze personali che diminuiscono l'imputabilità.

Ebbene, in questo caso, il complice che potrebbe essere l'istigatore del reato, dovrebbe raccogliere l'intera eredità del condannato, se a questo è tolta la capacità di testare.

Io proporrei un temperamento, cioè che si accordasse almeno al condannato la facoltà di donare o legare la sua porzione disponibile a favore dei figliuoli o del coniuge, esclusi i complici ed esclusi gli estranei.

In tal guisa sarebbero evitati in parte i gravissimi inconvenienti a cui ho accennato.

Aggiungo un'osservazione. Il progetto dispone che il condannato all'ergastolo sarà in istato d'interdizione legale. Ma pare a me che dal momento che si priva il condannato perfino della capacità di testare, sarebbe necessario di accordare l'immissione in possesso dei suoi beni a coloro che sarebbero i suoi eredi, come avviene nel caso di assenza.

Perchè si vorrebbe privare la famiglia del condannato di godere almeno i frutti della di lui sostanza?

Signori, se non ho di troppo già abusato della vostra indulgenza, io segnalerò una lacuna, ossia, per dire meglio, farò cenno di un dubbio, lieto se la sapienza del ministro e dei membri della Commissione questo mio dubbio vorranno dissipare.

Poco tempo fa un tale, io dirò un briccone, vendette i suoi poderi ad un padre di famiglia e ne riscosse il prezzo che rappresentava un risparmio accumulato col sudore di 20 anni di fatiche.

Nello stesso giorno egli vendè ad un altro lo stesso podere e ne incassò nuovamente il prezzo. Il primo compratore all'indomani si porta all'ufficio delle ipoteche per trascrivere il contratto e con grande sua sorpresa e disperazione intende che era già stato trascritto il secondo atto di vendita. Questo uomo chiese a me se poteva porgere querela contro il venditore. Io francamente risposi che forse gli estremi della truffa ci sarebbero stati nei rapporti col secondo compratore ove il primo avesse fatto trascrivere prima di lui il contratto, ma non mi pareva che vi fosse truffa nei riguardi con esso primo compratore.

Io sarei lietissimo che l'onorevole ministro o la Commissione mi dicesse che questo fatto (il quale, mi sembra, non dovrebbe lasciarsi impunito) è compreso nel reato di truffa; ma ad ogni modo, perchè tutte le leggi devono essere chiare e precise, mi permetto di pregare che si voglia tener conto anche di questa mia osservazione.

Se si sopprime un testamento olografo, si commette un reato che sarebbe punito, credo, dall'articolo 272 del progetto. Ma accade sovente che si lasciano trascorrere parecchi anni dopo la morte del testatore senza che il testamento olografo sia depositato. Vengono quindi privati delle loro sostanze o del godimento coloro ai quali col testamento olografo, che si tiene celato, sono state legate. Io desidererei quindi che si studiasse altresì se sarebbe conveniente di prescrivere che un testamento olografo debba essere entro un determinato tempo depositato in conformità della legge civile, e che ove dolosamente si trasgredisca a questa prescrizione, il trasgressore debba essere assoggettato ad una pena.

È un tema delicatissimo quello che concerne il reato di diffamazione e d'ingiuria; tema che ha affaticato la mente dei più illustri scrittori e pubblicisti, anche perchè riguarda la libertà della stampa.

Osservò l'onorevole ministro guardasigilli che una delle più antiche questioni è quella della *exceptio veritatis*.

Egli però aggiunse che vi è una manifesta

tendenza a consentire più largamente l'eccezione di verità, tanto che questa si è già fatta strada perfino nell'Inghilterra.

Egli ha quindi sapientemente introdotto tre eccezioni alla regola: *veritas convicii non excusat*.

L'art. 375 del progetto suona in questi termini:

« L'imputato dei reati preveduti negli articoli precedenti non è ammesso a provare a sua discolpa la verità o notorietà del fatto o delle qualità attribuite alla persona offesa.

« La prova della verità è però ammessa:

« 1. Se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto o la qualità ad esso attribuita si riferisce all'esercizio delle sue funzioni, ecc. »

L'onorevole senatore Pierantoni ha nel suo lodato discorso già accennato che la prova dovrebbe pure essere ammessa se la persona offesa è un membro del Parlamento o dell'Amministrazione provinciale o comunale.

A me sembra che la prova dovrebbe ammettersi anche se la persona offesa è un impiegato o salariato delle pubbliche Amministrazioni, Opere pie, od esercita pubblici uffici.

L'onorevole ministro scrisse che dove sono ordini liberi valendo il principio che i poteri ed i pubblici uffici si esercitano, non a beneficio dei funzionari, ma in servizio del paese, è inevitabile il libero sindacato dei cittadini sui funzionari pubblici.

Ma perchè non potrebbe essere il sindacato permesso, ad esempio, anche riguardo ad un maestro al quale si affida, non solo l'istruzione, ma l'educazione dei nostri figli?

Vi sono dei fatti grandemente immorali, ma che pur non costituiscono reato, e si vorrà che un maestro il quale abbia commesso questi fatti immorali possa continuare ad esercitare il nobilissimo ministero dell'educatore?

Io comprendo che se i fatti attribuiti non sono veri debbano soggiacere a severa pena i colpevoli della diffamazione, ma, lo ripeto, non dovrebbe nell'interesse pubblico esserne vietata la prova. Ed in occasione di elezioni, come l'insegnano valenti scrittori, devesi pure concedere che sia fatta piena luce e dileguato ogni sospetto intorno a coloro i quali aspirano ad essere membri del Parlamento, di un Consiglio provinciale o di un Consiglio comunale.

E quante volte la stampa ha reso grandi

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 NOVEMBRE 1888

servizi al paese, riuscendo a far chiudere le porte della nazione, della provincia o del comune a persone indegne, disoneste, a uomini ipocriti, audaci e senza scrupoli!

Un'altra gravissima questione, sulla quale richiamo l'attenzione del Senato, è quella che riguarda la buona fede nel reato di diffamazione. Io so bene che tutti gli uomini per bene, anche quelli che son più gelosi della libertà della stampa, sono d'accordo nello stigmatizzare, nel chiedere pene severe contro coloro che, mossi da vili e basse passioni, o per vendetta, o per ispeculazione, tolgono la pace agli individui, alle famiglie, spargono il discredito, che alcune volte produce danni incalcolabili e irreparabili.

Ma v'è pure un principio che informa tutto il nostro sistema penale.

In materia di contravvenzioni, non si ricerca l'intenzione dell'agente; la loro illegittimità non è punto basata sulla supposizione di buona o mala fede; ma, per contro, è una verità apodittica, come avvertiva una suprema Corte, che a costituire il reato, a indicare la imputabilità dell'agente dove concorrere il dolo, la volontà di violare la legge penale, che quindi ove trattasi di una imputazione di ingiuria debba verificarsi l'*animus iniuriandi*, e che dove questo intendimento nell'agente non sia provato, non può esso dirsi responsabile davanti la legge penale.

Ed è applicandosi questa massima che recentemente una sentenza assolvette un giornale, il cui passato era garanzia di moralità, imputato del reato di diffamazione, appunto perchè eravi la mancanza dell'elemento del dolo, della mala fede, e questa sentenza fu molto applaudita. Ora l'art. 375 del progetto, che non ammette l'imputato a provare a sua discolpa la notorietà del fatto, potrebbe interpretarsi nel senso di vietare la prova diretta ad escludere l'animo di diffamare, la buona fede, e tanto più che nella relazione senatoriale, scritta con tanta dottrina e chiarezza, si scrisse che il progetto ha inteso di prescindere da ogni indagine del fine propositosi dall'agente e di considerare la imputazione diffamatoria in se stessa secondo il significato che emana dalla sua consistenza obbiettiva.

Io proporrei quindi che fosse in ogni caso fatto chiaramente salvo il principio che non vi

può esser reato se si prova dall'imputato la retitudine delle sue intenzioni, la sua buona fede.

Signori, il guardasigilli ha scritto uno stupendo libro: *La Arrovatura*; libro che io vorrei che fosse letto e riletto da tutti i giovani avvocati, perchè eleverebbe grandemente il loro carattere. In questo libro egli fa cenno di tutti quei giureconsulti che coraggiosamente hanno reso dei grandi servizi alla libertà del loro paese.

Io desidererei che fosse scritto colla stessa efficacia, cogli stessi nobili pensieri ed intendimenti, un libro intorno al giornalismo.

E in esso potrebbe pur figurare un glorioso e lungo ricordo di quelli che consacrarono le più elette doti della mente e del cuore alla missione del pubblicista, sostenendo una aspra lotta pel trionfo dei loro principj, dei quali alcuni di essi più tardi ebbero, saliti al potere, l'onore di fare la pratica applicazione.

In quel libro si potrebbe altresì ricordare che nelle vivacissime lotte di tutti i giorni, di tutte le ore, dovendo talvolta il giornalista stigmatizzare i vizi e coloro che con ogni maniera di artifizj indegnamente giunsero a coprire uffici pubblici, coloro che accanitamente difendevano i loro minacciati interessi, per quanto pure fossero le loro intenzioni, per quanto elevato il loro scopo, furono soggetti a procedimenti od esposti al pericolo di procedimenti penali.

Ed è a favore dei pubblicisti, che la Dio mercè sono molti, che seguono le onorate orme dei loro antecessori, ed è a favore dei loro giornali che potrebbero essere indotti in un equivoco, in un errore, che io fo voti perchè vi sia la possibilità, senza che vi facciano ostacolo le disposizioni del Codice penale, di addurre a discolpa la loro buona fede e la retta loro intenzione.

A me pare che ad ogni modo sarebbe troppo grave per essi la pena della reclusione da uno a cinque anni e che non potrebbe, se non erro, esser inferiore a dieci mesi, fatta cioè la diminuzione del sesto della pena nel concorso di circostanze attenuanti.

Io non parlo, lo ripeto, per favorire i profanatori della stampa, ed anzi, sebbene possa essere fuori luogo, mi permetto di esprimere anche il desiderio che si studi la questione se debba esser mantenuta quella finzione legale che è l'istituzione del gerente dei giornali.

Mi pare di aver letto, che Alessandro il Ma-

cedone, essendo fanciullo, era anch'esso mandato ad una scuola pubblica, e che il suo maestro per conservare una grande imparzialità, quando doveva punire Alessandro, batteva il suo schiavo.

Per me il gerente è lo schiavo di Alessandro. Esso deve espiare le colpe di coloro che si nascondono.

Ma se clamorosi e recenti scandali hanno potuto dimostrare sempre più la necessità di severe misure contro coloro che fanno una ignobile professione di diffamare le persone oneste, non si deve però mai dimenticare quel principio informatore d'ogni Codice, vale a dire che dove manca il dolo non vi ha reato.

E porrò fine al mio discorso con questa ultima osservazione.

Non accadde mai ad alcuno di voi di trovarvi in un caffè, in un pubblico ritrovo o in uno scompartimento di un vagone ferroviario, e di avere inteso persone oneste e prudenti ed incapaci di concepire il disegno di diffamare, ripetere innocentemente la notizia letta su pei giornali, che un Tizio aveva fallito, che un cassiere di uno stabilimento era fuggito, notizia che poi rilevavasi falsa?

E se mi vien concesso, potrei rammentare che quando si parlava di iniziare un processo contro un alto funzionario dello Stato, che fu poi condannato, anche persone le più prudenti e moderate raccontavano con quell'indignazione e ribrezzo che sente l'uomo onesto per le riprovevolissime e turpi azioni, i fatti che a quell'alto funzionario venivano attribuiti. Si supponga che si fosse in fine dell'istruttoria dichiarato non essere luogo a procedere per inesistenza di reato e che quel funzionario avesse sporto querela per diffamazione?

Avrebbe potuto servire a discolpa l'eccepire che non si aveva affatto l'intenzione di diffamare, che solo erasi accennato colla massima buona fede a quei fatti che correivano sulla bocca di tutti, se non si tutela il principio più volte ricordato?

Nel 1539, un cancelliere francese che, se non erro, si chiamava Poyet, dettava un'ordinanza colla quale vietava all'imputato di poter fare eccezione contro i testimoni d'accusa trascorso un brevissimo termine e di conferire col difensore.

Volle caso che, cinque anni dopo, lo stesso

cancelliere fosse imputato di peculato. Domandò al giudice istruttore che gli fosse lecito di esaminare la nota dei suoi accusatori e che gli fosse dato tempo per dimostrare che costoro erano mossi da odio e livore personale; che gli fosse permesso di conferire con un difensore. Il giudice gli rispose: *Justum est patere legem quam ipse tulisti.*

E Dumoulin scrisse in allora che: *l'ordinanza iniqua nunc iudicio Dei iusto redundat in auctorem.*

Dopo ciò non ho che a rendere grazie vivissime al Senato per la benevolenza con cui mi volle ascoltare.

Ripeto che qualunque possano essere i difetti di questo Codice che potranno ancora essere corretti, immensamente maggiori sono i pregi che l'adornano, e che se anche nessuna delle mie osservazioni, nessuno dei miei desideri venisse accolto, tuttavia lo voterò perchè sono convinto che l'unificazione del giure penale è una riconferma dell'unità politica del nostro paese, e una assoluta necessità onde cessi il grave sconcio di tre Codici penali in una sola Nazione. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Deodati.

Senatore DEODATI. Secondo io ne penso, la essenza e la sostanza del Codice penale sta tutta nel libro primo, perchè è desso che fissa il sistema e stabilisce i principi. Il libro secondo ed anche il terzo non sono che l'esplicazione, ovvero sia l'applicazione del sistema; e se mi fosse permesso una figura, direi che la parte seconda, cioè il libro secondo con il terzo è propriamente una tariffa di voci e di misure.

Il monumentoso lavoro dei quattro commissari della vostra Commissione speciale chiarisce la bontà e l'eccellenza del progetto del Codice, che lo fan tanto raccomandabile e degno di plauso; bontà ed eccellenza giustamente glorificata da molti discorsi che avete sentito in quest'aula e più particolarmente da quelli preferiti dall'onor. Massarani e dall'onor. Lampertico. Al quale ultimo ed in questo momento, sentomi in dovere di professare riconoscenza; perchè egli affrontando e discutendo una grande e formidabile questione, la considerò sotto taluni speciali aspetti per cui, non esito a dirlo, ne rimasero scosse, e molto, talune ruie vecchie

convinzioni, e perchè nel tempo stesso fecemi tranquillo intorno ad un forte dubbio ch'avevo e ch'era stato accresciuto da alcune assai gravi parole pronunciate dall'onor. senatore Vitelleschi.

Debbo ora dire al Senato, che mancanmi parole sufficienti a ringraziarlo adeguatamente dell'inaspettato altissimo onore che mi ha fatto, quando volle associare la mia povera persona a quella splendida falange di valorosi uomini che compongono la Commissione speciale del Senato.

Non lo dissimulo; sento un nobile orgoglio di potere anch'io, benchè ultimo, figurare fra i cooperatori della grande opera legislativa che l'onorevole Zanardelli ha il merito di avere preparato all'Italia, e la quale ora sta per diventare un fatto compiuto.

La bontà e l'eccellenza del Codice nella sua essenza, quale è fatta manifesta, non impedisce però che vi siano discrepanze di vedute e divergenze d'opinioni sopra di alcune voci ed intorno ad alcune misure: locchè per nulla toglie e per nulla affievolisce la bontà dell'intero e complesso sistema.

Ciò, ognuno lo vede, non potea mancare tosto che si pensi alle immense difficoltà che s'incontrano nella formazione d'un Codice per la giustizia punitiva. E tutti ricordano le sapienti parole di Pellegrino Rossi che dedicò le stupende ed eloquenti pagine della classica sua opera a dimostrare le enormi difficoltà d'ogni maniera che si frappongano nella composizione e nella redazione della legge penale.

E perciò era quasi impossibile che a fronte della grande massa e multiformità delle occorrenze da doversi disciplinare, non si producessero discrepanze e divergenze di vedute.

E la relazione le accenna; le accenna tutte con scrupolosa fedeltà, anche in quei pochissimi casi nei quali forse si sarebbe stati autorizzati a non tenerne conto, attesa la troppa esiguità della manifestatasi minoranza.

Sempre rispettoso alle maggioranze tutte, devo esserlo particolarmente verso la grande maggioranza di questa Commissione, alla quale ho l'onore di appartenere.

Ciò non ostante, ed animato dalla benevolenza che altre volte il Senato volle concedermi, mi faccio animo ad esporre, sopra di pochi temi, alcuni miei pensieri, che non furono con-

divisi dal più gran numero degli illustri commissari.

Farò breve discorso intorno a codesti argomenti, dichiarando, anzitutto, che il vero motivo per cui impendo ad esprimere i miei pensieri si è il grande interessamento a che il progetto del Codice presenti il minor numero possibile di grinze, per così esprimermi, vale a dire che riesca ancora migliore, eliminando dalle stesse quelle poche provvisioni che, se mantenute, ne scemerebbero, a mio avviso, il pregio.

Con una concreta parola, o signori, è mio desiderio ed aspirazione che dal Codice sparisca una nota disarmonica, e che spariscano quelli che non mi perito a chiamare due anacronismi.

E comincio dalla nota disarmonica ch'io riscontro nelle disposizioni sugli abusi dei ministri dei culti.

I principi ai quali s'ispira il progetto del Codice penale, cui, ripeto, giustamente inneggiarono tanti valorosi oratori, sono improntati, così come vogliono i tempi progrediti, a cotanto prudente e razionale mitezza, per cui parmi cosa evidente che il punto concernente gli abusi dei ministri del culto costituisca propriamente una nota disarmonica con tutto l'insieme, e che quindi, solo per ciò, americi venisse tolta.

Nell'educazione liberale che mi sono formata da me, uno dei miei più grandi maestri è stato il Daunou, l'autore del breve ma poderoso volume ch'altre volte ho chiamato e chiamo ancora il *vademecum* degli uomini completamente liberali, il libro sulle *garantie individuali*.

Quel volume egregio, sintesi delle più pure dottrine, m'ha da gran tempo infuso il sentimento divenuto in me inconcusso, per cui provo invincibile avversione per tutto quello che, da vicino o da lontano, ha l'impronta dell'eccezionalità, che cioè si scosta dal diritto comune. Come bene ed equanimemente chiarisce quello scrittore, la giusta avversione deve egualmente estendersi così alle disposizioni eccezionali che si fanno da' governi di determinata indole, come a quelle che si prendono da' governi o reggimenti d'indole opposta.

Il carattere dell'eccezionalità sarà, se si voglia, in grado mite, molto attenuato; ma per la mia subbiettività, leggendo e meditando su

quelle disposizioni, pur colle modificazioni plausibili, dato il principio, egregiamente formulato nei suggerimenti della vostra Commissione, vi sento un certo odore abbastanza sensibile di eccezionalità e, dirò la parola più espressiva, di *giacobinismo*. Ed in questa affermazione ben mi conforta l'egregia parola dell'onor. Corte, con la quale francamente manifestò l'opinione ed il sentimento suoi, ch'io condivido da lungo tempo, così come li divideva, anche per l'attestazione ch'ei ne fece, l'egregio mio concittadino l'onor. Varè.

Ben disse l'onor. Corte: che vi sono due modi di considerare la libertà: la libertà come mezzo di governo, ed è quella che tutti dovrebbero volere e che per mia parte sola amo e desidero, e la libertà come scopo immediato di governo, nell'intento di prontamente vincere tutte le resistenze, ed ottenere pronti ed immediati scopi anche nell'ordine morale.

Ora non può disconoscersi, che, a tale scopo appunto sieno indirizzate le disposizioni in parola. Ed è propriamente questo, che costituisce quel carattere pur attenuato, se lo volete, ripeto, ma di provvisori eccezionali per cui non mi può tornare e non mi è punto simpatico il sistema rappresentato dalle disposizioni del progetto del Codice, pure modificate nella forma dagli accurati studi della vostra Commissione.

Desidero vivamente che sia eliminata questa nota che, dico ancora, disarmoniosa; lo desidero anche per la ragione di coerenza al voto che diedi colla maggioranza del Senato nel 1877 sopra di codesto grave argomento; voto dato per le ragioni di merito, e non già per quelle d'ordine; ed oggi davvero non trovo che siansi mutate le circostanze, per potere, senza mancare di coerenza, assentire a quell'ordine di disposizioni.

Io mi permetto quindi di raccomandare all'onorevole guardasigilli di voler riprendere in esame questa questione, affinché la bella armonia del Codice non venga alterata da una sola nota che vale a turbarla.

Rammerò per ultimo le recenti leggi inglesi repressive per l'Irlanda. A niuno è ignoto quanto gravi siano le condizioni dell'Inghilterra rimpetto all'Irlanda. L'Inghilterra che ha una Chiesa ufficiale, che non abbiamo noi, e in lotta, e qual lotta, colla grande maggioranza del

popolo di quella vasta provincia composto cattolici.

Il Governo sa che appunto il clero cattolico è il più strenuo ed il più influente eccitatore degli atti di ribellione aperta ed a mano armata, i quali determinarono una energica repressione.

Orbene, leggete, o signori, quelle leggi che sono speciali e davvero di eccezione, attesa la singolare gravità delle circostanze, e voi non vi troverete mai nominati i ministri del culto. Sempre si dice: *chiunque fa la tal cosa, chiunque commette il tale atto, sarà punito....* La saggezza e la prudenza degli Inglesi ha rifuggito dal fare particolare menzione di una classe speciale di cittadini, in vista dell'abito che veste e del ministero che esercita.

Non mi dilungo in altre argomentazioni, perchè non farei che ripetere cose già dette da egregi oratori che concordano col mio sentimento; e mi conforta il rilevare che fuora il numero dei medesimi è abbastanza esteso...

Senatore AURITI. Domando la parola.

Senatore DEODATI... cosicchè mi trovo in buona compagnia. Che se poi il voto che ho espresso non potesse essere esaudito; che se per qualsiasi cagione, che non discuto, dovessero definitivamente figurare queste disposizioni nel Codice, io non ne piangerò certamente; avvegnachè mi sento ben tranquillo riguardo ai loro possibili effetti; perchè penso all'indole nostra, penso che l'Italia, ch'ha tanti privilegi, ha pur quello d'esser intimamente tollerante, com'è stabilito dall'eloquentissimo fatto che qui mai non vi furono guerre di religione; e penso, che all'atto pratico non nasceranno guai, ovvero pochi ed irrilevanti. E nel pronostico sono confortato dalle statistiche comunicate dall'on. senatore Fusco, le quali stabiliscono quali risultamenti abbiano avuti i procedimenti che si sono fatti per consimile titolo.

Parlato della nota disarmonica, passo a quelli che io mi permisi e mi permetto di chiamare due anacronismi.

Il primo è quello che riguarda l'obbligo dato, e sancito con azione penale, ai coniugi separati personalmente, ossia di letto e di mensa secondo la locuzione più corretta del diritto canonico, di osservare la fedeltà coniugale.

Che l'adulterio, il quale è la base della letteratura drammatica di tutti i tempi, di tutti i

luoghi, come ha detto Napoleone nel suo Consiglio di Stato, sia un delitto, non può venire discusso se non da coloro i quali seguono le aberrazioni delle sette socialistiche. Esso costituisce la più grande delle frodi, viola un'infinità di doveri e porta perturbazioni e conseguenze cosiffatte, che si potrebbe qualificare immorale il Codice, se desso non sancisse con l'azione penale la violazione della fedeltà coniugale; ben inteso, in permanenza del consorzio e dell'unione completa. Ma quando è intervenuta la separazione di letto e di mensa, la separazione personale, io mi domando in nome di qual principio giuridico richiedete ed imponete, mediante la pena, agli sposi separati, quella straordinaria virtù di mantenere la fedeltà coniugale?

Voi la potrete consigliare in nome di un'alta morale, della virtù, e ognuno di noi applaudirà, e stimerà più altamente la donna che, separata da un cattivo marito, pur conserva sempre il suo dovere morale; più ancora plaudiremo e riconosceremo per eminentemente virtuoso il marito il quale abbia scacciata da sé una donna indegna, e, ciononostante, in rispetto al passato connubio, si mantiene casto e fedele; come noi ammiriamo quella vedova o quel vedovo, che pure, sciolto il matrimonio, conservansi fedeli, tenendo, per forza di delicato sentimento, virtualmente vivo il coniuge defunto.

Ma quando i coniugi sono separati, come può pretendersi, locchè avviene nel più de' casi, di violentare la natura umana? Ma in nome di quale principio?

Senatore PIERANTONI. Per impossibilità fisiche.

Senatore DEODATI. Le ipotesi sono infinite, ma il Codice non deve mai fare violenze alla natura che non siano necessarie; e la violenza fatta dal Codice non è necessaria.

Quando si parla con un buon cattolico o con un ministro della Chiesa e gli si domanda: come mai voi avete tanto ribrezzo per quella soluzione così semplice, così umana, qual è il divorzio, il divorzio che fu sancito e voluto da Napoleone I, il quale non era certo un uomo sovversivo o che negava la morale?

Senatore COSTA. Lo fu nella sua famiglia.

Senatore DEODATI. Scusate se faccio questa parentesi. Il divorzio di Napoleone seguì nel 1810. Le pagine imperiture che sono i processi verbali del Consiglio di Stato nel quale Napoleone I

perorò per il divorzio, portano le date dal 1801 al 1804. (*Benissimo*).

Orbene, sapete qual'è la risposta che viene fatta a questa domanda?

Mi dicono: « Questa vita è una vita di espiazione; noi passiamo sulla terra e siamo destinati a soffrire in vista della felicità eterna. Che cosa sono al raffronto pochi anni di dolore? Non si può sciogliere quello che fu legato dal Cielo: ed in nome di questo sublime principio che sta sopra il mondo sensibile, noi imponiamo alla gente di soffrire, perchè per quanto lunghe siano le sofferenze, sono un attimo al confronto di un'altra vita

Tutto questo sarà vero, in quell'ordine d'idee e di principi soprannaturali, ed io punto non lo discuto.

Quello che noto e rilevo si è: che in fin dei conti, il Codice penale quando si fa a sancire una pena, e sottopone all'azione penale i coniugi che mancano alla fedeltà coniugale pur essendo in istato di separazione legale, viene propriamente a far una parte di quel discorso: *soffrite, soffrite*, egli dice... Ma mi domando sempre: in nome di che cosa?

In nome di un'astrazione, in nome di questo, che il Codice civile ancora non ha avuto coraggio di fare un passo di più, ed ammettere il divorzio. (*Bene, bravo*).

Cosiffatti ragionari potevano essere di altri tempi e di altri Codici; perocchè non è d'uopo che io mi diffonda a dimostrarlo al Senato, basta che accenni questa proposizione. A parte l'abbandono dell'atrocità nelle pene, quale è stato il vero progresso che in questo secolo si è iniziato ed è cresciuto nel giure penale? È stato quello di separare a mano a mano il peccato dal reato. Non sono molti anni che nei Codici, i quali pure passavano per civili, i legislatori avevano preteso di farsi vindici della divinità e punivano con una pena rigorosa la bestemmia e consimili fatti.

Ora, sembra a me che nell'occasione in cui l'Italia innalza un così grande monumento alla sua sapienza giuridica e legislativa, quale è il Codice penale unico, non possa non sentirsi il bisogno, meglio, la necessità di fare un passo di più sopra questa via che è la separazione dell'azione delittuosa dall'azione che è soltanto peccaminosa.

E la coscienza vi risponde sicuramente: che

la moglie separata dal marito, o il marito separato dalla moglie potranno bensì commettere un peccato, potranno commettere deplorabili inconvenienze, ma non mai un reato.

Egli è perciò ch'io appello un anacronismo la conservazione di questo sistema nel Codice, e credo che per forza del medesimo e conservando cosiffatta provvisione, dopo tutto d'assai di poco conto, il Codice rimanga deturpato, e che sia aperto l'adito al rimprovero, che si è, senza buon motivo, trascurata l'occasione d'assodare un salutare progresso.

Ricerchisi ora quali argomenti la maggioranza della Commissione oppose a questo mio voto, voto che so essere da molti condiviso; per cui credo sentiremo fra poco risuonare qualche altra poderosa parola nel medesimo senso.

Essa risponde: non si crede di poterlo assecondare, perchè la separazione può cessare colla coabitazione, e perchè è sempre mantenuta nel Codice civile la presunzione della legittimità dei natali del figlio nato dalla donna separata dal marito, se non interviene l'impugnativa dei natali entro il tempo determinato dalla legge.

Io non so acconciarmi a riconoscere serietà e vero valore in questa allegazione.

I coniugi possono far cessare la separazione o colla riconciliazione espressa o colla riconciliazione tacita, che discende dalla coabitazione. Ma per questo? Nel giorno in cui i coniugi si riconcilieranno si concederanno reciprocamente l'indulgenza plenaria e ritorneranno al primitivo amplesso, chiudendo ermeticamente una brutta parentesi intermedia. (*Ilarità*).

La presunzione che la legge mantiene è una presunzione non invincibile perchè non è una presunzione *juris et de jure*; ed è chiaro, che il solo fatto della separazione legale dà il mezzo di vincere la presunzione ed assicura di togliersi di dosso un figlio adulterino che comparisse, solo che s'abbia la cura e la diligenza nello spazio di tre mesi di impugnarne la legittimità dei natali.

Ma v'è di peggio, o signori, vi sono i danni e gravi che derivano da questa sanzione, ed io sono convinto che il Codice penale con questo suo povero inciso, poco concludente, vuolsi mantenere e la cui omissione che non offende per nulla il complesso suo sistema,

prepara de' guai non lievi. Infatti, o signori, sebbene non vi sieno statistiche ufficiali, posso assicurarvi, che vi sono testimonianze e molte, non solo in Italia ma anche in Francia, le quali fanno fede che questa sanzione penale è mezzo a ricatti, è mezzo a vessazioni; e gli avvocati che qui siedono evocando la loro esperienza, ben possono dirvi quanti siano i casi nei quali hanno veduto: che donne separate (e ciò accade alle meno colpevoli) furono tormentate da ricatti esercitati da mariti giuocatori e crapuloni che colla minaccia dell'accusa di adulterio, riescono a carpire ed a spillare ad esse danaro, speso poi nel vizio. E viceversa si sono vedute mogli indeghe, le quali, perchè l'uomo non può di regola stare senza una donna, almeno per il servizio (*ilarietà*), vedendone una nella casa abitata dal marito separato, affermano ch'esso tenga la concubina sotto il tetto coniugale; e con questo pretesto, che molte volte non è che un'apparenza, si fanno ad estorcere al marito danari per mangiarseli col loro occulto amante. Questi sono casi che succedono, che si sono veduti e non raramente. Abbandonate l'astrazione, che accennai; dai campi elevati ed ideali di una morale pura e virtuosa discendete nella pratica della vita e troverete ch'uopo è di abbandonare cotesto anacronismo.

La relazione della Commissione mi risponde soltanto: che da codesti danni è facile difendersi. Ciò è presto detto, ma io vorrei che mi si desse una prova concludente e seria di questa pretesa facilità, perchè, invece, o signori, dai ricatti è molto difficile il difendersi e molte volte bisogna subirli.

Per l'indole di queste ragioni che ho brevemente esposte, reputo che, accudendo all'immensa mole di quel lavoro e mirando a tante e tante parti dello stesso assai più rilevanti, sia sfuggita all'attenzione dell'onorevole guardasigilli, uomo eminentemente liberale e filosofo, questa menda, ossia, dico ancora, questo anacronismo, che sta nel progetto.

Il Codice penale non viene punto guastato, e non viene punto ferito il suo sistema sopprimendo quella disposizione.

Laonde mi affido che usando della larghezza di poteri che gli è concessa, il guardasigilli, nell'opera di riordinamento, vorrà fare questa tenue eliminazione.

Ed ora passo ad intrattenervi sul secondo anacronismo, il duello.

Comincio col dire al mio onorevole collega il senatore Pierantoni, che discorrendo di codesto tema gli presento personalmente quella tale fotografia ch'egli ha detto di desiderare. Sarò brevissimo, ma perciò prevedo che sarò anche scucito e disordinato; e voi me lo perdonerete, imperocchè a voler fare un discorso ordinato e completo su questa materia, non mi basterebbero due giorni ad esaurirla.

Quanto sia ampio non è uopo lo dica a persone tanto più dotte di me, le quali ben conoscono come fra tutte le biblioteche speciali sulle svariate materie del *jus*, la più ampia e la più voluminosa è quella che attiene al duello.

Quando si pronuncia la parola duello, per poco che vi si rifletta sopra si sente tosto affollarsi alla mente una tale quantità, disparità e diversità di concetti, tutti imprecisi, per cui non è possibile di bene raccapezzarsi.

Ognuno facilmente intuisce una certa vaga nozione del duello; ma se gli si domanda una definizione, egli sentirà che gli imbarazzi sorgono da tutte le parti.

Voi conoscete quel vivace pubblicista e scrittore, dotto assai anche in questa materia, che è Paulo Fambri.

I suoi vivaci scritti, le sue conferenze sono da molti conosciute, e credo che anche alcuni di voi sieno rimasti deliziati nel sentire quello spigliato e fecondo parlatore.

Egli ha tentato una definizione del duello, e nella sua recente monografia: *Le corti d'onore*, ha detto: « che il duello è la soluzione armata di una contesa che non potè esser definita a mezzo di un giuri d'onore ».

Io ho detto al mio amico Fambri che questa definizione è impossibile ed inaccettabile, perchè parte da una presupposizione, quella che ci siano le corti d'onore come istituzione dello Stato, ed istituzione naturalmente obbligatoria, avvegnacchè altrimenti non la si comprende.

Il duello figura ancora come delitto speciale nel progetto del Codice, e la grande maggioranza della Commissione ve lo mantiene.

Ho discordato dalla stessa e non fui solo, chè ebbi a compagno l'on. Bargoni, che una sventura domestica tiene lontano da noi. Anche in presenza del Senato io mi sento il coraggio di domandare che nel Codice penale italiano, ed

in quest'anno 1888, non figuri più il capitolo del duello, conformemente al vero assunto che ho sostenuto in seno alla Commissione. Studiando un po' a fondo codesto argomento, ho raccolto molte nozioni ed impressioni, per le quali sono venuto nella conclusione che intorno allo stesso regna una notevole confusione d'idee e di concetti dovuta a ciò, che s'è sempre seguito soltanto l'empirismo.

Questo, a mio avviso, sarebbe valido argomento *a priori*, per persuadere che il miglior partito è quello di cancellare addirittura il titolo del duello dal Codice penale, e quindi ricondurre le ferite e le uccisioni ch'avvengono in duello sotto il regime del diritto comune.

Non è questo un pensiero nè azzardato nè nuovo.

Tutt'altro!

Il merito di aver da gran tempo stabilito tale sistema, che tengo veramente sia il buono e giusto e logico, è dovuto all'Inghilterra: quel paese che pur ha aspettato l'anno 1819 per fare un *bill* col quale fu espressamente abolito il duello giudiziario come prova nelle cause civili e criminali.

I documenti legislativi di quella nazione su tale materia, raccolti dal Blachstone, dimostrano che gl'Inglese non hanno mai pensato a fare distinzione fra delitti nobili e delitti ignobili, e perciò trattarono il duello, inteso ad aver ragione di querele private, seguito da morte o ferite quale uccisione o rissa ordinaria.

Anche in Francia da ben quasi un secolo fu adottato il regime del diritto comune per tutte le ferite ed uccisioni volontarie per qualunque modo avvenute. Infatti, nell'ottobre del 1791 comparve colà il primo Codice penale, ordinato ed approvato dall'Assemblea legislativa; allo stesso seguì quello sancito dalla Convenzione nazionale del 1794, al quale tenne dietro poi il Codice sancito da Napoleone nel 1810, che, modificato dappoi, governa ancora la Francia.

Variatasi in molti particolari, tutti e tre quei Codici, hanno egualmente mantenuto assoluto silenzio e non hanno punto nominato il duello.

È sorta la questione se il silenzio del Codice, ossia la mancanza nello stesso della denominazione del duello, volesse significare la sua piena e totale impunità, qualunque si fossero le conseguenze derivate dal duello.

Durante il periodo acuto della Rivoluzione e

durante l'Impero, non si è mai dubitato intorno alla soluzione; e stanno le circolari ripetute dei gran giudici e dei procuratori generali a mostrare che non si sono nemmeno posti in contingenza questi due punti; che il duello, finchè non aveva nessuna conseguenza, era considerato un fatto innocuo, quindi non perseguibile; e che solo quando aveva avuto per conseguenza ferite o morte, cadeva sotto le disposizioni e le sanzioni del diritto comune.

Fu soltanto sotto la restaurazione dei Borboni che venne a mutare questa sana giurisprudenza. Mutò per la funesta influenza dell'ambiente politico fatto dalla reazione: da quella reazione, la quale stoltamente bandì la guerra alle idee democratiche di cui erano l'espressione i Codici del 1791, del 1764 e del 1810, e fece tanti conati per ravvivare le pratiche e le costumanze dell'antico regime; conseguentemente nelle alte sfere della Corte e nel mondo ufficiale ricomparve la distinzione tra delitti nobili e volgari, e si volle ancora tenere il duello quale una delle principali prerogative dell'aristocrazia e delle classi nobili.

L'anno 1818 segna la data del mutamento nella giurisprudenza, la quale allora interpretò la legge, affermando, che il silenzio della legge importava, che fosse totalmente impunito il duello, qualunque si fossero le conseguenze derivate dal medesimo.

Questa trista giurisprudenza perdurò fino al 1837, cioè sette anni dopo la rivoluzione di luglio. Mutò perchè s'era cambiato l'ambiente politico e s'eran ravvivate e rafforzate le idee e le tendenze democratiche. Si fu durante l'intervallo di tempo nel quale prevalse quella giurisprudenza, che si vide il brutto spettacolo dato da Girardin, il quale dopo avere ucciso Armando Carrel, come niente fosse avvenuto, e sicuro di aver compiuto un atto innocente, assistè ai suoi funerali e presenziò nello stesso giorno la seduta della Camera dei deputati.

Fu appunto nel 1837 che, sotto la potente parola di Dupin, le cui due requisitorie resteranno, secondo me, un monumento immortale di logica e di sapienza, che la Corte di cassazione di Francia ritenne, giudicò ed affermò: che il duello senza conseguenze è un fatto il quale sfugge alla legge penale, e che invece il duello seguito da ferite o da morte è un reato contro le persone come qualunque altro; e ch'era ri-

messo alla prudenza dei giudici del fatto ed ai magistrati di merito apprezzare come attenuanti la circostanza che la morte o le ferite erano derivate da un combattimento singolare.

Codesta sana giurisprudenza non fu mai più mutata e rimase costante dal 1837, cosicchè oggidi conta ben 51 anni di vita.

Ciò essendo sarò certamente scusato se dico: che preferisco un sistema il quale trova appoggio nell'esempio dato dalle due grandi nazioni europee, quali sono l'Inghilterra e la Francia.

Mi si obietterà che in Francia la legge non è eseguita e resta lettera morta per le uccisioni e le ferite in duello.

Compulsate, o signori, gli annali della giurisprudenza francese e troverete molte sentenze di condanna in tali casi.

Certo bisogna distinguere i tempi. È noto che prima delle modificazioni fatte al Codice francese del 1810 dalla legge del 1832, nessuna circostanza attenuante, valer poteva a far commutare le massime pene comminate dallo stesso. Ciò ben spiega, che anche prima del 1818 che i giurati, colà, mai non affermavano la colpeabilità, perchè dall'affermazione, nel caso di morte, derivava inesorabilmente la sentenza capitale.

Ma la condizione di cose, naturalmente s'è modificata subito che, saggiamente ed umanamente operando, il legislatore francese colla cennata legge del 1832 stabilì, che il concorso delle circostanze attenuanti faceva possibile la commutazione delle maggiori pene, e non mancarono le sentenze di condanna per le uccisioni e le ferite causate da duelli.

Che in codeste cause deferite alla giuria per essere avvenuta morte o gravi ferite, siano stati e sieno assai più numerosi i verdetti negativi che non i positivi, non posso non ammetterlo. Ma questo che cosa prova? Prova che l'influenza del pregiudizio, il quale pur va progressivamente diminuendo, è ancora abbastanza potente, e che il pregiudizio del duello appartiene al novero di quelli che hanno malauguratamente la vita molto lunga e molto tenace. Resta però sempre vero, che in Francia si pronunciano sentenze di condanna, poche sì, anche dalle Corti d'assise, e più ancora se ne emanano dai tribunali correzionali; locchè basta.

E dacchè sono venuto ad accennare ai giu-

dizi ed ai loro risultamenti, concedetemi di fare una considerazione d'indole generale.

Consultate le statistiche penali e quelle degli altri paesi ne' quali il duello è delitto speciale, raffrontate le nozioni non precise di quanto avviene in Francia (perchè colà non possono esservi statistiche ufficiali sul duello non essendo nominato nel Codice) e considerando i dati che la storia ci fornisce intorno alla repressioni dei duelli ne' passati tempi, che cosa si ricava? Si ricava questo risultamento: che dei duellanti furono condannati in tutti i tempi ed in tutti i luoghi, tanto con le leggi draconiane fatte dagli editti dei re francesi, quanto con le leggi moderne, ispirate a mitezza più o men grande, come la nostra.

Le proporzioni numeriche sono eminentemente diverse. In certi tempi le morti per causa di duello, e fra una sola classe di persone, si contarono a parecchie migliaia per ogni anno, di guisa che i re di Francia più volte s'allarmarono nel veder decimata la nobiltà, ed i giudizi e condanne si contavano per centinaia.

Oggi, infinitamente minore è il numero dei duelli e non circoscritti ad una classe ristretta, ed i giudizi sono pochissimi e solo 33 se ne trovano registrati nella nostra statistica penale del 1886. Laonde la sicura conclusione è: che i duelli con qualsiasi sistema di repressione, rigoroso o mite, furono processati, con condanna de' duellanti, in numero assai esiguo a confronto del numero dei duelli consumati in fatto.

Ciò avvenne ed avviene perchè il duello è un reato che viene rare volte denunziato e perseguito. Ad un pregiudizio poi se ne aggiunge un altro, quello dei testimoni che si prefiggono si frapponere ostacoli all'azione della giustizia.

In un tribunale, dove fui presente non come avvocato ma quale spettatore, ho veduto ed inteso che i testimoni chiamati all'udienza hanno spiattelemente dichiarato al presidente che non volevano dire intera la verità, che n'avrebbero sottaciata la parte più importante. Così dessi prima di deporre facevano la esplicita confessione che sarebbero stati falsi o reticenti; e tanto il presidente quanto il pubblico ministero fecero il sordo orecchio e finsero di non sentire.

Il problema adunque a risolversi, o signori, sta tutto in questo.

Posto che il progetto del Codice penale segna un grande progresso, ed è acclamato perchè presenta una egregia e salutare riforma, è egli meglio che nello stesso sieno abbandonate le idee viete secondo le quali si riconosce nel duello un delitto speciale, delitto nobile; od è preferibile che esso accolga il sistema francese che, nel fatto di morte o ferite commesse a mezzo di duello, non ravvisa che un reato comune contro le persone, lasciando al magistrato, al pari che nelle altre cause penali, apprezzare le circostanze del combattimento in riguardo alla minorazione della pena?

Io non esito a pronunciarmi pel secondo partito; e perciò interesse e prego l'onor. guardasigilli a voler riesaminare la questione sperando che metta il nostro Codice all'unissono colla legislazione inglese e francese, anzichè mantenerlo uniformato alle legislazioni, comprese le nostre vigenti, che più o meno miti portano l'impronta e lo spirito della legge germanica.

Una cosa è sicura e certa: quella che nessuno dissente nel qualificare il duello un avanzo di barbarie, un pregiudizio ed una pratica antisociale, aggiungendovi non so quanti altri gravi epiteti: non vi è scrittore di scienze giuridiche, non vi è moralista o sociologo che non stigmatizzi nelle forme più energiche il duello. Senza ricordare la memoranda discussione che ebbe luogo in questo recinto nel 1874 sul Codice penale, nella parte che riguarda il duello, io non ho che a mettere assieme le due egregie e saglienti relazioni ministeriali che stanno a quattordici anni di distanza; quella dell'onor. Vigliani e quella dell'onor. Zanardelli, nelle quali vibratamente viene sfregiato il duello dicendolo residuo di barbaro costume, un pregiudizio appunto antisociale e perturbatore dell'ordine morale, e nelle quali con alto linguaggio s'afferma che una società civile non può tollerare che l'incolumità e la vita delle persone possa essere messa in balia talvolta di capricci, il più delle volte della malevolenza e dello spirito di sopraffazione.

Orbene, onorevole ministro, io esprimo francamente la mia convinzione, che se il legislatore vuole davvero cooperare per sua parte alla successiva e lenta sparizione del duello, deve cominciare egli col rifiutargli il diritto di citta-

dinanza nel Codice e non riconoscerlo quale delitto speciale.

La legge, ella dice egregiamente nella sua relazione, deve reagire, deve gravitare sull'opinione, deve essere cioè una grande ammaestratrice secondo la espressione di Romagnosi.

Non v'ha dubbio che si ammaestra operando positivamente, ma è altrettanto vero che talvolta si ammaestra più efficacemente adoperando in modo negativo. Ed io perciò ritengo, che lo sprezzante silenzio serbato dal Codice francese intorno al duello sia mezzo assai più efficace a preparare man mano la sparizione del pregiudizio che non il suo riconoscimento, con la regolazione del duello quale un delitto speciale o un delitto nobile.

O signori, in questi tempi di avanzata democrazia, e posto che da ben un secolo è cominciata la evoluzione del ciclo democratico, non so comprendere come pensiate di mantenere una figura di reato speciale o di un reato nobile, riguardo al quale voi prevedete e disciplinate il genere e la qualità delle armi, con le quali dev'esser commesso per esser tale, e che determinate nella sciabola, nella spada e nelle pistole, escluse quelle di precisione ed a più colpi. Con quale diritto e con quale criterio giuridico voi distinguete oggidì armi nobili da armi non nobili?

Ho qui un libro ben conosciuto; è il *Codice della cavalleria* redatto dal generale Angelini.

Quell'uomo valoroso ed egregio, con questo suo lavoro, ch'ebbe ed ha molto credito, si è proposto, fondandosi anche sull'autorità dottrinale del Chateauvillard, del Bazancourt, del Bellini, del Fambri e di tanti altri, di comporre un completo Codice italiano della cavalleria, affine di fissare le norme per disciplinare il duello, in tutti gli atti che ne sono l'occasione ed in tutte le minute sue fasi, quale una vera istituzione sociale regolare. Ma per l'animo suo rettilissimo non potè non presentare una sostanziale contraddizione.

Sentite in fatti che cosa scrive il generale Angelini:

« Il duello non è che un avanzo di barbarie, un pregiudizio feroce, una assurda illusione, giacchè non è vero che, come si pretende, esso valga a riabilitare il colpevole ed a cancellare una offesa, a punire un offensore; non riabilita il colpevole poichè un calunniatore, un

mentitore, un cattivo soggetto insomma anche se si batte coraggiosamente lo mille volte, rimane pur sempre un essere spregevole ».

Senatore PIERANTONI. Ma questi non li lasciamo battere. (*Mormorio*).

PRESIDENTE. Non interrompano!

Senatore DEODATI... Soggiunge poi: « Non cancella un'offesa giacchè se l'offensore, anzichè fare le dovute scuse, persiste nell'offesa sino al punto di sostenerla colle armi alla mano, la aggrava a mille doppi, di guisa che non la può cancellare neanche a prezzo del suo proprio sangue; e tale scopo sarà poi anche meno raggiunto se il sangue sparso sarà quello della persona offesa. Non punisce l'offensore perchè talvolta accade che la sorte delle armi valga per l'offensore ».

A proposito della quale ultima proposizione dirò: che l'on. Pierantoni nel suo discorso sul duello ci ha presentato un tipo particolarissimo ed assai raro di duello, ossia di motivo di duello; al qual caso allude pure anche l'on. guardasigilli nella sua relazione, là ove dice, che in delicatissimi casi non si può ricorrere neppure ad un giuri d'onore. Già si capisce tosto a quali casi ed a quali occasioni si alluda. Non vi preoccupate, o signori, di questi rarissimi casi perchè dessi difficilmente vengono in luce.

Ma se poi succede che il caso venga messo in mostra da colui ch'è il più interessato a tenerlo occulto, ed avvenga uno scontro, punto non esito a ravvisare un uomo di assai cattivo gusto in colui, il quale crudelmente offeso, va a cercare querela all'offensore del suo onore; perchè così operando darà probabilmente occasione di ricordare quella bella stampa inglese che rappresenta il marito offeso spirante con la spada ancora nella mano, trafitto da quella del suo offensore e la quale porta la sottoposta ironica leggenda: *Io muoio soddisfatto!*

V'ha di più, o signori. Nel documento che ho ancora in mano leggo che l'opinione pubblica concede l'onore delle armi soltanto al gentiluomo.

Buona o cattiva la locuzione e la definizione che vi segue, è certo che dessa rappresenta una data opinione. Ed a me pare davvero una canzonatura che dopo un secolo di crescente impero delle idee democratiche si faccia ancora la distinzione tra gentiluomini e non gentiluomini e si tenga il duello un delitto con figura

speciale, con figura nobile, soltanto per una classe... (*Interruzione dell'on. Pierantoni*).

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

Senatore DEODATI. Risponderà dopo, onorevole Pierantoni.

... per una classe di persone, la quale poi non potrebbe nemmeno essere determinata!

Riassumendo: leggete i moderni scrittori italiani sul duello, consultate le effemeridi, richiamate le conversazioni, e troverete che il duello secondo il purissimo tipo presentato dall'onorevole Pierantoni è estremamente raro. Ora la legge non s'occupava dei casi rarissimi che possono avvenire una volta in una serie di anni. E se domandate che cosa, ed all'atto pratico, sia d'ordinario il duello, deve risponderci che è un assassinio simulato; e voi avrete assai difficilmente il mezzo di distinguere la pratica malvagia dal duello leale. Il più delle volte non si riscontrano se non atti di violenza, atti di sopraffazione, mediante i quali si vuol togliere di mezzo degli incomodi avversari. Al qual proposito tengo utile l'osservazione: che, con grande diversità di proporzioni ed altre variazioni specifiche, sempre s'è manifestato un fenomeno d'indole eguale, in relazione ai combattimenti singolari. Studiate le statistiche giudiziarie ed altri documenti: si trova che i duelli sono più numerosi in quelle regioni dove vi sono più elementi inquieti, e che la loro frequenza aumenta nelle epoche e nei momenti ne' quali gli spiriti sono eccitati da certe questioni irritanti; locchè corrisponde a quanto avveniva in Francia ne' secoli passati: che cioè ai tempi della Lega e della Fronda, e quando rivivevano analoghe perturbazioni, i duelli crescevano smisuratamente, e non erano punto rari i casi ne' quali riuscivano simulati assassini.

Un solo sistema è semplice, vero e schietto. Ricordo la felice frase di Treilhard, proferita quando gli fu richiesto perchè il Consiglio di Stato, nella sua relazione sul Codice penale, non s'era occupato della materia del duello e non aveva fatto parola intorno alla ragione del silenzio della legge: « Noi non abbiamo voluto fargli l'onore di nominarlo », rispose il Treilhard, ed ha risposto assai bene; e questa egregia risposta contiene tutta la verità.

Mi rammarico molto invece di vedere fin oggi che la relazione premessa al progetto dice: la

legge non deve mai transigere col pregiudizio, e che le disposizioni del Codice costituiscono appunto una transazione col pregiudizio stesso, cadendo fatalmente in molte incongruenze, prima di tutte quelle che ora mi farò ad esporre.

Il progetto del Codice penale presentato nel 1874 stabiliva due qualifiche costitutive del reato speciale; il passaggio preliminare della questione insorta attraverso un giuri d'onore, e la regolazione delle condizioni del combattimento per mezzo di testimoni o secondi, e l'intervento degli stessi nello scontro. La prima qualifica fu abbandonata, e non figura nel progetto attuale, perchè appunto s'è dimostrato l'impossibilità della sua attuazione. Rimane quella soltanto dell'intervento dei testimoni.

Ebbene: dacchè avete imprescindibile bisogno dei testimoni perchè la loro presenza costituisce l'elemento essenziale onde qualificare giuridicamente il duello a reato speciale, a reato nobile, com'è, domando, che si puniscono i testimoni e son tenuti per complici di un reato, essi che rendono cotesto servizio?

Se invece, o signori, seguendo il sistema del Codice penale francese voi non nominate il duello, e non guardate se non al fatto delle conseguenze, ferite od uccisioni, in qualunque modo cagionate, anche i testimoni o secondi cadono naturalmente sotto l'impero del diritto comune, ed allora non incontrerete la difficoltà e toglierete la incongruenza, perocchè ben soccorreranno le comuni e nette teoriche della complicità e dell'attentato.

Ad ogni modo, e nel caso ch'abbia a mantenersi una figura speciale di reato, preferirei sempre il sistema del Codice sardo il quale diceva: « V'è reato di duello quando al seguito della sfida accettata, sfidante e sfidato compariscono sul terreno » e quindi non s'incarica della sfida e dell'accettazione; fatti codesti che anche secondo la teorica ordinaria e comune sono meri atti preparatori ancora lontani e perciò non perseguibili. Anzi mi parrebbe giusto fare un altro passo su di questa via, e fare del tutto impunito il duello rimasto incruento, perocchè allora altro non è se non che un esercizio di scherma affatto innocente, ovvero un giuoco od una commedia.

Questi fatti furono la ragione dell'ironico assunto del Dumas, così argutamente riferito dall'onorevole senatore Massarani; se-

condo il quale appunto i duelli seri con esiti esiziali dovevano andare impuniti e dovevano, al contrario, essere severamente castigati i duelli fatti per ischerzo: quelli cioè fatti colla palla di sughero ravvolta in una foglia di stagno, con quella confezionata colla fine limaglia di ferro riunita da mastice leggero o con qualsiasi altra mistificazione. Io direi invece: si lasci ognuno libero di mandare od accettare sfide e combattere di tale maniera, perchè non vi ha che un giuoco di puerile vanità, affinché i giornali scrivano poi: « I signori A. e B. sono andati sul luogo scelto insieme ai testimoni C. e D ed hanno scambiato due colpi di fuoco e l'onore fu dichiarato soddisfatto ».

La legge non deve curarsi di tutto questo, e quanto a me vorrei che la legge penale trascurasse del tutto non solo i duelli assolutamente incruenti ma anche quelli nei quali, adoperando la graziosa espressione di Alfonso Karr, il sangue sparso è tanto poco, che intingendovi una penna d'oca non basta a scrivere il processo verbale che dichiara l'onore soddisfatto.

Quello che è certo si è che colle disposizioni sul duello voi date luogo ad una minuta e pericolosa casistica, e che mentre voi imprecate al pregiudizio e dichiarate di non voler transigere col pregiudizio, in realtà ed infine dei conti, altro non fate che una solenne transazione col medesimo avvegnachè lo riconoscete e lo disciplinate.

E con quali risultati durabili? Nessuno: perchè tutti sono d'accordo in ciò che una legge sul duello di regola non ha verun serio effetto, che come non l'ebbero le leggi draconiane passate, non l'avrà nemmeno adesso la nostra; che ognuno riconosce, come già accennai, che il numero dei duelli denunziati ai tribunali fu ed è sempre infinitamente esiguo, e molto esiguo, a paragone di quelli che in fatto succedono.

Non vi è altro a fare che di aspettare dal lento travaglio del tempo e della civiltà la sparizione del pregiudizio, e con queste, lo ripeto, che la legge s'astenga dal cooperare a mantenerlo.

Prima di por fine al mio dire amo di presentare un'altra considerazione.

Avvi in questa materia confusione d'idee e di concetti vecchi i quali non si atagliano coll'odierna civiltà e collo spirito democratico dominante. Ma oltre questa avvi, a mio avviso,

un'altra particolare deplorabile confusione, ed è quella per la quale non si vuole fare retta e recisa distinzione fra i militari ed i borghesi.

Fino a tanto che non sarà assodata la persuasione che dee farsi in questa materia un trattamento essenzialmente diverso fra la gente appartenente alla milizia e la borghesia, assai difficilmente potremo trovare un bandolo, e non sarà dato di fruttuosamente pensare all'attuazione di quelle istituzioni che in altri paesi hanno apportato notevoli profitti.

Nei militari tutto è eccezionale, l'ha detto e dimostrato benissimo il collega senatore Lampertico, allorchè parlò intorno alla pena di morte.

In quel mondo tutto è eccezionale, e possono non essere avvertite ed anche tollerate, come necessarie, talune contraddizioni non ammissibili altrove.

Per la grande funzione che esercita, per la sua alta missione e per la particolarità della sua vita deve riconoscersi anche presentemente, forse sempre, nell'ordine militare una classe a parte: colla sola differenza al confronto del passato, ch'oggi vi si entra e vi si esce standovi temporariamente, mentre in altri tempi gli ufficiali vi appartenevano per la ragion della nascita.

In quel mondo è bene che sia anche esagerato il punto d'onore. Là si pratici pure il duello, e se reato, dovrà esser reato speciale e così giudicato da giudici militari. Là infine potrà anche appo noi farsi quello che ha fatto la Prussia colle sue Corti di onore istituite colle note ordinanze del 1844.

Codesta salutare istituzione può immaginarsi soltanto nella milizia e per la milizia, perchè c'è una classe di persone le quali obbediscono quando loro venga imposto di portare anzitutto le loro querele al comandante del rispettivo corpo, che ha la missione di convocare la Corte di onore permanentemente stabilita ed organizzata.

Nella Prussia e negli altri paesi dove fu adottata quella istituzione, si fece quasi insignificante il numero dei duelli fra gli ufficiali; e la estrema rarità degli stessi riuscì autorevole e salutarissimo esempio per l'ordine civile.

Anco io, come l'onor. Pierantoni, farò un appello al ministro della guerra e gli dirò: Se volete per parte vostra efficacemente coopere

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 NOVEMBRE 1888

rare a distruggere il pregiudizio del duello, fate con decreto reale un'appendice al regolamento colla quale sia vietato agli ufficiali di accettare l'incarico di testimoni per duelli fra civili.

Tutta la milizia, posso assicurarlo, accetterebbe assai di buon animo cosiffatta provvisione, perchè ogni ufficiale oggi si sente assai a disagio quando viene richiesto di mescolarsi quale testimone o secondo in un affare fra civili; ma non può rifiutarsi per la speciale condizione in cui egli si trova; per cui sarebbe ben contento se soccorresse una disposizione regolamentare a vietarglielo, all'ombra della quale potere, anzi dovere declinare l'invito.

Mi avvedo ora di essere andato più in là dei confini che m'avevo proposto cominciando questo discorso. Volevo fare un dispaccio telegrafico ed ho scritto invece una lettera, ma confido che mi sarà fatto condono.

Perciò altro non aggiungo, anche perchè trattasi di tema intorno al quale basta ricordare brevemente alcuni argomenti, chè gli altri facilmente si presentano alla mente di tutti voi.

Io mi sono permesso di rammentarli perchè non è solo in oggi, che manifestai francamente la mia convinzione, che sia propriamente un anacronismo il vedere comparire ancora il capitolo sul duello nel nuovo Codice penale.

Onor. Zanardelli, ella ben sa che io mi sento altamente onorato della benevolenza ed amicizia che mi concede, e che io professo per lei riverente affetto, e che se con tutta sincerissima coscienza ho espresso il desiderio, che sia tolta

una nota discordante, e che siano cancellati due anacronismi, ciò feci nell'intento che il suo Codice diventi ancora migliore, e che una foglia di più possa unirsi alla corona che Ella riceverà per aver dotato l'Italia di un Codice penale unico. (*Bene, bravissimo. Vivi applausi*).

Annunzio di interpellanza del senatore Andrea Verga al presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Do lettura d'una domanda d'interpellanza, giunta alla Presidenza, del tenore seguente:

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro dell'interno sui di lui propositi intorno alla legge sui manicomi.

« Firmato: A. VERGA ».

Prego l'onorevole ministro guardasigilli di far nota all'onorevole ministro dell'interno questa interpellanza.

Domani seduta pubblica alle ore 2 pom.: ne leggo l'ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia;

Modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865.

La seduta è levata (ore 6 e 20).